

TORNATA DEL 21 APRILE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE

SOMMARIO. *Omaggio del Comitato veneto. — Convalidamento di due elezioni. — Seguito della discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1863 — Proposizione del deputato Salaris e di altri — Considerazioni del deputato Romano G. — Discorso del deputato Boggio in isvolgimento della sua proposta per l'unificazione civile e penale del regno, e per una legge sull'asse ecclesiastico — Voto motivato dal deputato Sineo — Considerazioni generali dei deputati De Blasiis e De Franchis — Spiegazioni personali del deputato De Donno.*

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8997. Formiconi Nicola e vari altri padri di famiglia di Civitanova, provincia di Macerata, domandano che siano dichiarati esenti dall'obbligo della leva militare i figli primogeniti.

8998. I Consigli municipali di Fara San Martino, di Civitella, di Palombaro e di Taranta, comuni componenti il mandamento di Lama di Peligni, provincia di Abruzzo Citeriore, chiedono l'istituzione di un ufficio di registro in quel capoluogo.

8999. Le Giunte municipali di Ovada, Tagliolo e Belforte, circondario di Novi, provincia di Alessandria, pregano la Camera di approvare lo stanziamento di lire 180 mila per la diramazione della strada nazionale da Acqui a Novi, di Ovada a Masone senza le condizioni proposte dal ministro dei lavori pubblici, ed in ispecie senza l'obbligo di unirsi in consorzio per provvedere alla costruzione e manutenzione delle strade.

9900. Mille e novantadue insegnanti delle scuole secondarie del regno liceali, ginnasiali, tecniche e normali domandano che nel deliberare la legge sulle pensioni civili la Camera salvi i diritti acquisiti e mantenga a loro riguardo le disposizioni delle leggi anteriori.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà lettura della seguente lettera del comitato veneto centrale:

CAVALLINI, segretario. (*Legge*):

« *Illustre Presidenza della Camera dei deputati,*

« Se l'impoverimento progressivo della Venezia è un fatto accertato da molti testimoni, che restano dolorosamente sorpresi rivedendo quella contrada, non è del pari nota la importanza speciale delle varie cause di tanta rovina.

« Di una di queste cause fece oggetto di particolare studio l'autore della scrittura: *Le imposte nella Venezia e nella Lombardia*, di cento esemplari della quale facciamo omaggio a questa nazionale Rappresentanza.

« Mentre il Parlamento italiano procede con savia cautela nel caricare i cittadini con nuove imposte, l'Austria, oltre quanto importano le spese di amministrazione locale e gli oneri di un debito che le piace di addossare alla Venezia, ne ricava ancora trentacinque milioni che volge a danno della causa italiana.

« Possa il diritto della Venezia di essere riunita all'Italia una, diritto in solenni occasioni attestato da questo nazionale Consenso e dal Governo del Re, esser presto tradotto in fatto, prima che l'impoverimento di quella popolazione assuma proporzioni a grave stento riparabili.

« Accolga cotesta illustre Presidenza le attestazioni del nostro ossequio.

« *Il Comitato veneto centrale*

« G. B. GIUSTINIAN — ANDREA MENEGHINI —
ALBERTO CAVALLOTTO. »

LEARDI. Dimanderei l'urgenza della petizione 8999, colla quale le Giunte municipali di Ovada, Tagliolo e Belforte nella provincia d'Alessandria, chiedono alla Camera di stanziare lire 180,000 per la diramazione della strada nazionale da Acqui a Novi.

TORNATA DEL 21 APRILE

(È dichiarata d'urgenza.)

Chiederei pure fosse mandata alla Commissione incaricata appunto di riferire intorno a quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Sarà inviata, a termini del regolamento.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Se vi sono relazioni in pronto sopra elezioni, invito i signori relatori a venire alla ringhiera.

LEARDI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Tirano.

Questo collegio si compone di quattro sezioni: Tirano, Ponte, Bormio, Grosotto. Gli elettori iscritti sono 441; concorsero alla votazione 205 votanti. Il signor Emilio Visconti-Venosta ottenne voti 198; 5 voti andarono dispersi, 2 furono dichiarati nulli.

Tutte le operazioni furono regolari, non vi ha reclamo alcuno, quindi io, a nome del VI ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

ERCOLE, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del 2° collegio di Bologna.

Gli elettori iscritti sono 1203. Al primo scrutinio i votanti furono 364, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: 298 all'avvocato cavaliere Ludovico Berti, 36 all'avvocato Giuseppe Galetti; i voti dispersi furono 21 e i voti nulli 9.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge, ebbe luogo il secondo scrutinio il 29 marzo in virtù del decreto 1° marzo.

In questa votazione i votanti furono 376, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: 332 all'avvocato cavaliere Ludovico Berti, 37 all'avvocato Giuseppe Galetti; furono dichiarati nulli 7 voti. Fu quindi proclamato deputato del 2° collegio di Bologna l'avvocato cavaliere Ludovico Berti.

L'ufficio V esaminò gli atti elettorali, e trovò che le operazioni furono regolari, quindi m'ha dato l'incarico di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1863.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

I signori deputati hanno già sott'occhio i vari ordini del giorno che erano stati presentati nella tornata di ieri.

Leggo ora un nuovo ordine del giorno presentato dai deputati Salaris, Lazzaro e Sineo, diviso in 5 articoli. Esso propone:

« 1° La riduzione delle cariche di vice-presidenti nelle Corti d'appello, e la divisione di queste in Sezioni designando le località della loro residenza, secondo l'esigenza dell'amministrazione della giustizia, con riduzione del numero dei consiglieri;

« 2° La conservazione del numero attuale di tribunali di circondario. La soppressione però di alcuno di essi, quando sia ravvisato necessario, sarà fatta per legge;

« 3° Sia migliorata la condizione dei giudici e segretari di mandamento, o di sostituti segretari de' tribunali e di mandamento; siano soppresse la quarta e la terza classe;

« 4° Sia dal Ministero stampato un elenco di tutti gli impiegati giudiziari in ordine della loro anzianità;

« 5° Sia una realtà la separazione delle due carriere giudicante e del Pubblico Ministero fintantochè è prescritto dalla legge organica. »

Secondo l'ordine delle iscrizioni la facoltà di parlare spetta al deputato Romano.

ROMANO GIUSEPPE. Signori, la necessità di riformare l'attuale ordinamento giudiziario è così generalmente conosciuta e così eloquentemente dimostrata dall'accurata relazione della Commissione del bilancio, e dai precedenti discorsi degli onorevoli preopinanti, che non è mestieri di spendervi sopra altre parole.

Io sono altresì convinto delle migliori intenzioni dell'onorevole guardasigilli di occuparsi di una riforma di cui si sente tanto bisogno. Ma, poichè sono trascorsi cinque mesi ed io non la veggo ancor comparire, mi permetterò di presentargli le più calde istanze, perchè voglia al più presto effettuarla.

Dalla minuta esposizione dei vizi dell'attuale ordinamento giudiziario avete rilevato quale immensa caterva di giudici si divorino le nostre finanze; abbiamo i giudici propriamente detti, abbiamo i giudici *ascoltanti*, forse per distinguerli da quelli che sono sordi, i giudici *aggregati*, i giudici *soprannumerari* ed i *vice-giudici*; e se la cosa procedesse coll'ordine attuale, temerei che giungeremmo forse ai giudici *fac-simile*, a giudici di altra risma e di altra maniera.

Ma con tutta questa miriade di giudici, abbiamo forse raggiunto lo scopo primario di ogni civile consorzio, quello di una buona amministrazione della giustizia? Io me ne appello alla coscienza dello stesso onorevole guardasigilli.

Io certo mi felicito della introduzione delle Corti d'assise e dei giurati, ma intanto veggo con dolore che le prigioni rigurgitano di cittadini che ammassati in esse in modo che fa fremere l'umanità, attendono di essere giudicati, per cominciare ad espriare la loro pena, se rei, assoluti e messi a libertà, se innocenti.

Questo stato di cose non è conforme nè alla legalità, nè alla giustizia, nè all'umanità; non è degno di un popolo libero.

Quindi io fo calda preghiera all'onorevole guardasigilli di prendere tutti quei provvedimenti che nella sua

saggezza crederà più opportuni perchè cessi al più presto questo stato anormale, dirò meglio, questa grave e dolorosa ingiustizia.

Che se dalla giustizia punitrice volgiam lo sguardo alla civile, noi non possiamo nemmeno essere soddisfatti dell'andamento di questa parte del servizio giudiziario. Vi sono, egli è vero, molti onorevoli magistrati che fanno la gloria dell'ordine giudiziario d'Italia, ma ve ne sono pur troppo di quelli che un subito cambiamento ha intruso nel santuario della giustizia: costoro non hanno nulla di comune coi veri magistrati: costoro non hanno linguaggio comune coi giureconsulti: e per l'opposto io vidi conservati nell'ufficio i più vili satelliti delle cessate tirannidi, vidi con dolore destituiti magistrati chiarissimi che alla scienza del diritto accoppiavano mai sempre l'integrità della vita e l'indipendenza del loro ministero.

Io prego perciò l'onorevole guardasigilli a fare una epurazione del personale dell'ordine giudiziario ed eseguirlo colla sola scorta dei grandi principi della capacità e della probità.

Oramai bisogna procedere con quella calma e quella giustizia senza di cui non si fondano gli Stati, nè può esservi libertà.

Nè è da maravigliarsi che così sia riuscito il personale giudiziario quando si ricordi la ripudiata paternità di quella riforma che fu così leggermente adottata dai Rattazzi. Onde io non posso che compatire l'onorevole guardasigilli che ha trovato un personale uscito in un momento di turbine, un personale quasi improvvisato, e fu costretto ad accettare la più dolorosa delle eredità. Ma è pur forza ch'egli se ne occupi con tutta la possibile alacrità, e faccia presto, prima che la piaga diventi cancerosa, prima che divengano irreparabili talune ingiustizie.

Passando dal personale della magistratura all'indirizzo dei provvedimenti legislativi, io ne noterò alcuni che credo più urgenti. Ma primamente io raccomando all'onorevole guardasigilli di non occuparsi per ora della riforma generale dei Codici: i Codici non si riformano in tempi di rivoluzione; i Codici non si debbono riformare prima che tutta Italia assisa in Campidoglio vi prenda parte, e molto meno allorchè il paese manca di tutte le leggi organiche; i Codici, lo ripeto, lo ripeterò sempre, non si riformano a vapore, nè si copiano dallo straniero, come per nostra sventura abbiamo finora fatto, per talune leggi che ora siamo costretti a modificare.

E però io mi limiterò a raccomandare alcuni provvedimenti speciali che reputo della maggiore urgenza.

Io domando che subito sia fatto un nuovo organico giudiziario, il quale:

1° Riduca alla metà e forse a due quinti i giudici di mandamento, dando loro più larga giurisdizione e stipendio migliore, per potere avere magistrati più degni dell'importanza del loro ufficio;

2° Riduca ad un solo par ogni mandamento i vice-cancellieri mandamentali;

3° Riduca ad un solo tribunale per ogni provincia i tribunali *circondariali*, che sono divenuti delle *sine cure*, e mentre, come bene osservava l'onorevole De Donno, non decidono che pochissime cause nel corso dell'anno, ingoiano considerevoli somme;

4° Abolisca le distinzioni di classi tanto nei giudici mandamentali quanto in quelli dei tribunali civili, perchè ritengo coteste classi come un oltraggio alla ragione ed alla giustizia, come ostacoli al retto andamento ed alla spedizione dei giudizi;

5° Abolisca i tribunali di commercio, i quali non servono che ad intralciare il corso della giustizia. Essi ebbero ragione di essere quando gli usi commerciali erano pressochè ignorati, ma in tanta luce di leggi e di costumanze commerciali, io non so a che serva il tener dei negozianti nei tribunali di commercio.

L'onorevole guardasigilli ha esercitato con me l'avvocheria presso i tribunali napoletani, che certo non sono gli ultimi d'Italia. Ebbene, che cosa ha egli trovato nella pretesa scienza giuridica dei negozianti? Il saper leggere un conto corrente, il capire una polizza di carico, una fattura; al di là non va, in generale, la loro scienza; se occorre di fare un calcolo di avaria, ti mandano ad arbitri periti; e quando avvenga che per interpretare una lettera di commercio o la clausola d'un contratto vi è bisogno dell'ermeneutica legale la loro scienza scompare, e non possono che abbandonarsi ai più storti giudizi.

Si tolga dunque questa ruota che intralcia il corso della giustizia, ed importa un grave dispendio allo Stato;

6° Abolisca l'ufficio della pubblica clientela, perciocchè toglie il più nobile ministero dell'avvocheria, quello della difesa officiosa, che fu e sarà sempre la palestra della forense eloquenza, e sperpera 500 mila lire all'anno in danno dello Stato;

7° Riduca il numero delle Corti d'appello perchè eccessivo. Aggiungasi che in talune provincie che hanno una popolazione come quattro, vi sono quattro Corti d'appello; in altre con una popolazione come otto, non ve ne sono che sole quattro, che sono pur sufficienti. Onde non c'è nè proporzione, nè giustizia, nella loro distribuzione, ed invece vi è manifesto spreco del pubblico danaro. Il quale grave vizio si avvera pure nei tribunali circondariali;

8° Conservi le quattro Corti di cassazione, salvo a farne una sola o abolirle del tutto, se così sarà risoluto dalla saggezza del Parlamento nazionale.

Sostengo doversi per ora conservare le quattro Corti di cassazione, perchè avendo noi quattro diverse legislazioni, verremmo alla torre di Babele se volessimo in questo momento concentrar tutto in una sola Corte di cassazione.

Io osserverò all'onorevole ministro due sole cose per meglio convincersi di tale necessità. Le clausole dei contratti sono leggi: allorchè sono violate vi è diritto a ricorso in Cassazione. Ora domando se coscienziosamente la clausola di un contratto che è in uso nelle

TORNATA DEL 21 APRILE

province napoletane o nella Sicilia potrebbe essere ben compresa in una Corte di cassazione che sedesse a Torino. Viceversa, talune clausole che si incontrano nei contratti delle province settentrionali non sarebbero ben comprese nelle meridionali, onde sarebbe impossibile il retto corso della giustizia.

Ed oltre a ciò, con quale coscienza potrebbe un magistrato sedere in una Corte di cassazione nella quale si dovessero a vicenda applicare le diverse legislazioni e le diverse giurisprudenze d'Italia? Se vi ha chi si senta l'ardire di pensarlo, io non esiterò di dirgli che egli presume troppo di sè medesimo e delle forze umane.

Quindi io conforto l'onorevole guardasigilli a non alterare per ora l'organizzazione della Corte di cassazione.

Come altro urgente provvedimento legislativo, io esorto l'onorevole guardasigilli ad insistere presso il suo collega delle finanze perchè voglia attuare al più presto possibile la tante volte promessa riforma delle leggi del registro e bollo.

Queste leggi hanno grande attinenza col Ministero di giustizia, e però spetta a lui principalmente il promuovere la riforma sia per guarentire la data certa degli atti messa in pericolo dalla nuova legge di registro, sia per impedire le frodi che tuttodì si commettono per eludere le tasse eccessive.

Prego altresì l'onorevole guardasigilli ad occuparsi della riforma del sistema ipotecario e di quella del titolo delle prescrizioni, giacchè senza quest'ultima sarà sempre un'utopia lo sperare la riforma compiuta del sistema ipotecario, lo sperare che la garanzia dell'ipoteca non fosse un lacciolo teso alla buona fede dei contraenti, con grave rischio dei capitali che si mutano al possessore di quel fondo, la cui spettanza dipende dall'incerto evento di un'azione di rivendica tenuta occulta o sospesa dal vizioso sistema delle prescrizioni.

Altra riforma urgente che io raccomando all'onorevole guardasigilli si è quella delle leggi di espropriazione e di graduazione. Egli meglio di me conosce come queste due leggi assorbiscano il patrimonio degli infelici debitori. Ed aggiungo che nei rapporti economici la riforma di queste leggi è il completamento necessario della riforma del sistema ipotecario e di quello delle prescrizioni, se vogliamo che il capitale si rivolga verso la proprietà da cui pur troppo lo allontanano le mutate condizioni sociali.

Io prego ancora l'onorevole guardasigilli a fare una legge sul riscatto delle decime prediali di qualunque natura esse siano, legge che, rispettando nei giusti confini i diritti acquisiti dei domini diretti, prosciogla e liberi la proprietà da un vincolo che ne impedisce il miglioramento, da un vincolo che ricorda gli schiavi della gleba, e gl'inqualificabili abusi del dispotismo feudale.

Io gli raccomando di voler fare, senza indugio, una buona legge sull'asse ecclesiastico, ma lo esorto a non voler prendere una di quelle mezze misure che preten-

dendo di contentare tutti, scontentano tutti, e sono la rovina degli Stati.

Faccia dunque una legge radicale, la quale converta tutto l'asse ecclesiastico in rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico, e con ciò sia sicuro di provvedere al meglio de'corpi morali, all'incremento della pubblica ricchezza ed alla pubblica moralità, proibendo agli usufruttuari la immorale e diuturna deteriorazione dei beni e la non sempre onesta e sempre rovinosa amministrazione per parte dello Stato.

Infine io prego l'onorevole guardasigilli ad applicare con giusta e severa legalità tutte le leggi di quella polizia ecclesiastica che fece la gloria dei nostri Giannone e dei nostri Tannucci, di tutti i nostri più illustri pubblicisti, che in tutti i tempi seppero opporsi alle invasioni della Corte romana.

Se quelle leggi si fossero bene applicate dal principio del nuovo regno noi non avremmo vista la reazione clericale sollevare il capo così audace, e muoverci contro le orde dei briganti. E se con la retta attuazione di quelle leggi si fosse rimeritata quella parte del basso clero che fu nobile esempio di devozione alla causa d'Italia immensi danni si sarebbero prevenuti, nè il clero liberale sarebbe stato la vittima della reazione de' vescovi, nè il basso clero si vedrebbe immerso nella più squallida povertà che lo sospinge a cose men degne dei ministri dell'altare.

Io lo esorto dunque ad osare a contendere ed a ricordare che nelle posizioni difficili chi più teme, più si trova esposto ai pericoli.

Erano queste le cose che io ho creduto dover raccomandare all'onorevole guardasigilli, nè altro non mi rimane a dirgli. Ma debbo aggiungere, mio malgrado, poche parole di protesta contro talune, non so se debba chiamare argomentazioni o insinuazioni dell'onorevole De Donno.

Egli ci presentò due ordini d'idee: l'uno pensato e giusto, nel quale si ha dato la pena di raccogliere utili dati statistici; l'altro che riguarda l'importazione delle leggi sarde nelle province meridionali; questione totalmente estranea al soggetto, ma non estranea a coloro che hanno su di essa professata un'opinione contraria alla sua. Egli non si limitava a manifestare le sue opinioni, ma faceva delle insinuazioni che io debbo recisamente respingere.

DE DONNO. Domando la parola.

ROMANO GIUSEPPE. Io sono convinto che le sue parole non erano dirette ad offendere me personalmente, ma potrebbero dar luogo a sinistre interpretazioni, e però non posso dispensarmi dall'osservargli che le sue *estemporanee* ispirazioni alle parole dette dall'onorevole mio amico Lovito dell'opposizione di sinistra ed alle parole dette dall'onorevole Boggio che appartiene all'opposizione di destra non potevano che condurlo alla contraddizione con se medesimo. Ed invero egli, dopo aver fatto l'apologia dell'improvvisa importazione delle leggi sabaude nelle province meridionali è venuto a fare la più severa censura e a chiedere niente meno che la to-

tale riforma di quell'ordinamento giudiziario di cui deploriamo le conseguenze. Egli avrebbe fatto meglio se si fosse ispirato ai clamori che l'opinione pubblica elevò fin dal momento che quelle leggi furono estese a quelle provincie. Egli avrebbe fatto ancora assai meglio se si fosse ispirato al nobile contegno dell'onorevole mio amico Mancini che quell'ordinamento pubblicò, e che ha le mille volte protestato in questa Camera, che egli, pago di avere introdotto nella sua terra natale la grande istituzione del giuri, riteneva quell'ordinamento come una legge provvisoria da correggersi secondo i lumi forniti dall'esperienza e dal tempo.

Io quindi raccomando all'onorevole guardasigilli di non tenere alcun conto di questa disputa estranea al bilancio, ed invece occuparsi a riformare l'ordinamento giudiziario, il quale, pubblicato colle migliori intenzioni e coi più nobili intendimenti, ha fatto nondimeno pessima prova.

Chi non profitta dell'esperienza, chi non corregge i propri errori e si crede infallibile, non merita di sedere su questi banchi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Boggio.

BOGGIO. Signori, io intendo di portare la discussione sopra un terreno in parte diverso da quello sul quale l'hanno sin qui tenuta i precedenti oratori.

Io credo, che se c'è bilancio, nell'attuale condizione d'Italia, politico, è il bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti; io credo che, se c'è bilancio rivoluzionario, o da *rivoluzionare*, come vorrete, è questo medesimo bilancio; laonde sarà soprattutto al punto di vista politico che io mi occuperò prima del bilancio di grazia e giustizia, poi del bilancio dei culti.

Io debbo per altro premettere una dichiarazione che mi è consigliata da una recente esperienza mia personale. Pur troppo succede con qualche facilità e frequenza, che, allorquando un deputato, citando fatti, ed enunciando concetti, esprime una opinione non in tutto favorevole a tale o tale altra parte dell'andamento della cosa pubblica, si voglia da taluno vedere in ciò un celato proposito di creare imbarazzi al Governo, si voglia vedere in ciò una spinta data da considerazioni individuali, si voglia vedere un suggerimento dell'antipatia o della simpatia, anzichè un consiglio, o dirsi meglio, un precetto della coscienza.

Io dichiaro quindi che, in tutta codesta discussione io intendo fare astrazione assoluta dalla persona del signor guardasigilli, e quando io, per avventura censuri qualche atto dell'amministrazione, rimane sin d'ora ben fermo per queste mie dichiarazioni, che io, sebbene dica di voler fare una discussione politica, non intendo però di voler fare, come si suol dire, della politica personale, e che per me la discussione politica di questo bilancio consisterà nel considerare l'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti secondo quei principii di generale interesse, secondo quei principii politici direttivi, i quali fanno che sia codesta una delle amministrazioni che, secondo il modo col quale venga costi-

tuita, retta ed attuata, può giovare o nuocere grandemente al bene generale, al bene politico del paese.

Premesse queste considerazioni, le quali, spero, eviteranno ogni necessità di ulteriori spiegazioni personali, entro in materia.

Comincerò dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e parlerò più tardi dell'onorevole ministro dei culti.

L'unità politica, malgrado quanto diceva un momento fa l'onorevole Romano, e malgrado quanto prima d'oggi si è detto da taluni nostri onorevoli colleghi, l'unità politica io la credo inscindibilmente connessa all'unità legislativa.

L'amministrazione credo anch'io debba aver per base il discentramento, quel più largo discentramento che lascia alla vita locale il più ampio possibile sviluppo; ma invece non credo che, quando si parla di Codice civile, di Codice penale e di procedura penale, di ordinamento giudiziario, si possa invocare la teorica del discentramento.

Io credo l'unità legislativa tanto necessaria in queste materie, quanto lo è in ordine all'esercito, quanto lo è in ordine alla finanza.

L'unità sua nazionale l'Italia l'ha proclamata col plebiscito, ma il plebiscito, o signori, non è che la rivelazione della volontà nazionale, non ne è ancora l'attuazione.

Attuazione dell'unità nazionale non ci può essere finchè alla rivoluzione che ne fece il voto così concorde del plebiscito non succeda l'applicazione che ne faccia l'unità legislativa.

Io avevo sempre creduto in addietro che questi fossero veri così evidenti, così assiomatici, o per dirla con un vocabolo che fu introdotto, o almeno più generalmente e più largamente adoperato da quell'illustre Gioberti, intorno al quale l'*umile esule* che ora siede al banco dei ministri, nel 1852 e nel 1853 adoperava con tanto suo lustro e con tanto decoro la potenza del suo ingegno e la vastità della sua erudizione; credeva, io dico, che codesti veri, che or ora enunciai, fossero così *apodittici* da rifuggire persino da qualunque chiosa o chiarimento.

Ma dacchè l'onorevole Romano, non ha guari, diceva al guardasigilli: « Guardatevi dall'unificare la legislazione, a questo penseremo poi, per ora altri e più capitali e più urgenti bisogni ha la nazione; » giacchè egli diceva questo, mi consenta la Camera che alcuni esempi io produca, o, per dir meglio, talune domande e considerazioni io rivolga alla coscienza vostra, onde spiegare il mio concetto.

Unità politica credete voi si possa seriamente avere, quando nelle varie parti del regno, come ora accade, siano in vigore quattro Codici diversi, tra i quali corrono differenze sostanziali intorno alle parti più importanti del diritto pubblico e privato, intorno alle istituzioni nelle quali è il fondamento della società civile e della famiglia?

Finchè avrete quattro Codici, tra i quali vi sono di-

varii radicali nel modo di costituire la famiglia, potrete voi sperare di avere l'unità politica?

Quando in una parte d'Italia, a cagion esempio, il matrimonio, quest'atto col quale la famiglia s'inaugura, è retto da taluni principii, e in un'altra parte del regno da altri principii affatto diversi, sussiste ancora unità nella costituzione della famiglia?

Quando in una parte d'Italia la potestà maritale, e la potestà patria poggiano ancora sul diritto romano, in altra parte del regno invece si accostano alla libertà introdotta dal Codice francese, quando avete questa differenza radicale nella condizione delle famiglie, avrete voi unità politica?

Non vede ognuno di voi il nesso che c'è tra il diritto civile ed il diritto politico?

Quando voi dovrete regolare, a cagion d'esempio, la materia elettorale, non terrete voi anche conto di questa parte della legislazione?

Se nell'ultimo progetto di legge sull'amministrazione provinciale e comunale che presentava l'attuale ministro dell'interno è una disposizione la quale onora i sentimenti di simpatia e di ossequio che il ministro dell'interno nutre per la più bella metà del genere umano (*Si ride*), se nel suo nuovo progetto ha proposto che anche le donne quindi innanzi abbiano il diritto elettorale in materia amministrativa, credete voi che questa mozione non sia nata dal concetto appunto che dalla condizione della famiglia, dai rapporti che nelle famiglie debbono correre tra il marito e la moglie, che insomma della condizione giuridica della donna si è fatto l'onorevole Peruzzi?

Che se guardiamo alla proprietà, non è forse di tutta evidenza che, secondo il diverso modo col quale l'avrete costituita, secondo, cioè, l'avrete proclamata libera da qualunque siasi vincolo, o invece la terrete ancora soggetta a talune reliquie di vincoli passati; secondochè voi promuoverete il facile trapasso dei beni dall'una all'altra mano, o secondochè invece preferirete il sistema che conserva i vasti patrimoni; secondochè, dico, avrete costituito la proprietà in un modo, anzichè in un altro, voi dovrete in un modo, anzichè in un altro, costituire il comune.

La rappresentanza comunale dovrà informarsi a norme diverse, secondo appunto la diversità di principii ai quali s'informi la condizione del diritto di proprietà in seno al civile consorzio.

Che se dal diritto civile noi passiamo al diritto penale, non è egli vero, Dio santo, che i più vitali interessi del cittadino sono appunto riconosciuti, od almeno debbono essere riconosciuti e tutelati dal diritto penale?

Apriamo solamente lo Statuto, apriamo il nostro patto fondamentale, noi troviamo tutta una serie di disposizioni le quali hanno tratto al diritto penale, alla procedura penale, le quali dimostrano come sia intimo ed inscindibile il nesso che congiunge la legislazione penale e la legislazione di procedura penale colla libertà dei cittadini.

Il diritto di non essere arrestato salvo nei casi di flagrante reato e salvo l'osservanza delle prescrizioni tutelari che la legge abbia sancito, le garantigie, in una parola, della libertà individuale, il diritto di non essere distratto dai giudici naturali, la proibizione dei tribunali straordinari e delle Commissioni statarie, tutto questo evidentemente appartiene a ciò che vi ha di più importante, di più interessante nell'ordine politico.

La costituzione dell'organamento giudiziario, il fare che i magistrati esclusivamente emanino dalla investitura sovrana, o che concorra, in parte, nel crearli e nel restituirli anche l'iniziativa popolare; l'ammettere o non ammettere i giurati, il sancire e tutelare l'indipendenza dei magistrati, l'intendere l'inamovibilità in un modo piuttostochè nell'altro, nel senso cioè, che non possa il giudice essere tolto dall'impiego, o nel senso più largo, che neppure possa essere traslocato di residenza; tutte queste prescrizioni le quali trovano la loro sede naturale nella legge d'ordinamento, ciascuno di noi vede come intimamente si connettano colla legislazione politica, col patto fondamentale medesimo della nazione.

Ora, io vi domando se sia possibile avere unità politica senza l'unità legislativa; io vi domando se si possa dare la vera unità, quella che rende una nazione compatta, e per conseguenza forte, quando nelle varie parti del regno sono in vigore Codici civili o penali ed ordinamenti giudiziari diversi gli uni dagli altri, e diversi specialmente in quelle materie che più da vicino toccano ai diritti politici!

Sembra a me che la risposta non possa farsi attendere, che non possa essere dubbia e doversi senz'altro concludere non potersi dare vera unità nazionale se non vi è solidarietà d'interessi, e non esservi solidarietà d'interessi finchè non ci è identità d'istituzioni.

Laonde non possiamo sperare che il voto, che le aspirazioni concordi degl'italiani a formare una grande nazione, diventino una realtà, e facciano loro conseguire quei benefizi che appunto dall'unità derivano, se non si attui colla maggior possibile sollecitudine l'unificazione legislativa. E non dobbiamo dimenticare che la unità, la quale è fonte di così grandi benefizi, l'unità politica porta pur anche con sè grandi sacrifici, principalmente in uno Stato, in una nazione come l'italiana, nella quale la vitalità è così forte, così vigorosa che, come ben fece osservare uno storico tedesco, il Leo, quasi in ciascuna sua provincia si trovano tanti elementi di vita quanti basterebbero a far di quella sola provincia uno Stato completo, una nazione autonoma.

In un popolo come l'italiano l'unità politica non si può scompagnare da grandissimi sacrifici. Questi sacrifici debbono avere il loro compenso nei vantaggi che l'unità politica crea; ma questi vantaggi non si creano finchè il principio di unità non viene ad informare le leggi, finchè non passa nelle istituzioni legislative.

Per queste considerazioni adunque credo di dover più

che mai insistere nel voto che io nella tornata di sabato esprimeva al signor ministro, voto che spero continui ad essere comune tra lui e me.

Il medesimo giorno ebbi pure l'onore di fargli una domanda, ch'io non credetti nè opportuna, nè tale da potersi interpretare sfavorevolmente, lo pregai, cioè, di far conoscere alla Camera i suoi intendimenti sul gravissimo argomento.

L'onorevole guardasigilli rispondeva al mio eccitamento dichiarando voler fare la sua dichiarazione al momento che gli parrebbe più opportuno. Egli era certo nel suo diritto di così rispondere, ma egli con ciò mostrava quasi credere che la mia domanda accennasse a un dubbio verso di lui, e si lagnava che io avessi ignorato, disconosciuto, o dimenticato i lavori coi quali, nei giorni dell'esilio, egli si preparava a ricevere e tenere degnamente il portafoglio di guardasigilli del regno d'Italia.

I suoi lavori non potevano certamente essere sconosciuti, ignorati o dimenticati da me, imperocchè nella effemeride stessa del *Cimento*, alla quale egli alludeva, uscivano nell'anno 1853 contemporaneamente due lavori, l'uno dell'onorevole Pisanelli, relativo alle opere del Gioberti, l'altro da me dettato, il quale trattava appunto la questione che ci occupa oggidì, ed in specie i rapporti tra la Chiesa e lo Stato; per modo che io che ebbi l'onore di collaborare a' suoi fianchi non poteva certo aver dimenticato i suoi lavori. E ricordo in specie le pagine eruditissime e profonde che egli dettava sulla istituzione dei giurati, le quali dovevano far credere che a lui più che a qualunque altro di noi debba rincrescere di non vederla ancora attuata in Toscana; ed in quelle pagine io debbo trovare la convinzione che egli, per essere conseguente a sè stesso, a qualunque costo vorrà anche in questa parte accelerare la unificazione.

Più tardi, nei commenti così eruditi e copiosi e copiosi che egli (unitamente a taluni egregi giureconsulti, di cui alcuni fanno pur parte di quest'assemblea) dettava sul Codice di procedura civile, io ho potuto imparare quanta sia in lui la scienza delle cose giuridiche.

Ma chi mi vorrà far colpa, se nel 1863 io mi dimostro impaziente di vedere attuati dall'onorevole Pisanelli, guardasigilli, i concetti che l'onorevole Pisanelli, giornalista e scrittore, aveva tanti anni prima strenuamente enunciati e difesi? Tanto più dacchè egli, invocando spontaneo dal banco dei ministri le opinioni che aveva emesse come giornalista, mostrò di volersi meritare l'applicazione del celebre verso del nostro gran poeta:

E sillaba di lui non si cancella.

Non ho adunque scordato i lavori dell'esule, ed appunto perchè li ricordo, io spero che l'onorevole guardasigilli mi consentirà aver io diritto a sperare che egli riconoscerà l'urgenza di unificare la legislazione.

Basta a dimostrarlo il ricordare ciò che già altri oratori vi hanno detto intorno alle troppe disformità delle

varie legislazioni che oggidì sono in vigore nelle varie parti del regno.

Noi abbiamo quattro Codici civili, tre procedure civili, due penali; abbiamo una elettissima provincia che si trova ancora isolata in questa come in tutte le altre parti rispetto all'unità del regno.

Non è forse naturale una qualche impazienza di vedere per pubblici segni chiarito che il ministro non solo è disposto a fare, ma già qualche cosa ha fatto? Massime che, se noi paragoniamo codesto ramo dell'amministrazione cogli altri, vediamo come il guardasigilli debba certo trovare uno stimolo di emulazione in ciò che i suoi colleghi operarono.

Negli altri rami o già l'unificazione si è compiuta, il che in specie si vuol dire a merito dei dicasteri della guerra e della marina, o vi si lavora assiduamente, od in parte è già cominciata. Nel dicastero delle finanze molte cose si son fatte per l'unificazione, a cominciare da quella capitalissima del debito pubblico.

Del Ministero dell'interno abbiamo sotto gli occhi progetti di legge che tendono a soddisfare codesto voto generale della nazione.

Comprendo anch'io che è cosa più difficile il creare un Codice civile, anzichè il proporre tale o tal'altra legge di qualche altro ramo. Epperò io non accuso il guardasigilli che i Codici ancora non sian fatti, ma desidero di poter udire (come son persuaso che dirà quando egli crederà giunto il momento, e giova sperare che non debba più tardar molto a venire) dalle sue labbra confermarsi la speranza che già i lavori preparatorii sieno oggi molto inoltrati. Massime che in coloro i quali lo precedettero, nell'onorevole Miglietti, già stato due volte ministro, e nell'onorevole Cassinis, egli trova buoni esempi da imitare, o, dirò meglio, utili iniziative da completare.

L'onorevole Miglietti presentò un primo progetto, il Cassinis ne elaborò due, il primo dei quali fu presentato alle due Camere il 19 e il 21 giugno 1860, e il secondo, foggiato sul Codice Napoleone vigente a Napoli, fu stampato in giugno 1881.

L'onorevole Miglietti quando tornò al Ministero, da capo riprese questi studi, e presentò, se non erro, un progetto al Senato del regno, e, se la memoria non mi falla, lo comunicò anche alle Corti dell'Italia meridionale, procurando di raccogliere lumi da ogni parte del regno, onde rendere quel lavoro il più completo che fosse possibile.

Dimodochè l'onorevole guardasigilli, il quale fu preceduto da distinti personaggi che con tanta buona volontà, con tanta operosità attesero al compito importantissimo dell'unificazione, troverà certo nella loro iniziativa qualche cosa di buono, di utile, e, se non altro, un punto di partenza che gli renda più facile e più pronto il raggiungere la meta.

Capisco che l'onorevole guardasigilli mi potrebbe fare una grave obiezione; mi potrebbe domandare se io creda che il Parlamento possa fare un Codice civile, un

TORNATA DEL 21 APRILE

Codice di commercio, un Codice penale, un Codice di procedura penale e civile.

Io stimo mi si possa rendere una giustizia, che non è mia l'abitudine di creare difficoltà, di mostrare il male per poi dire al ministro: tutto questo non va, tutto questo è male, cavatevi d'impaccio come potete.

Io stimo che l'ufficio del deputato, il quale vuole in questo recinto invocare in tutta la sua pienezza la libertà d'opinione, di concetto e di parola per sindacare gli atti del Governo, io credo che l'ufficio del deputato non può limitarsi alla parte negativa.

Per verità il deputato il quale venga in questo recinto a sollevare obiezioni, a muovere censure, ma che poi non abbia nessuna iniziativa, od almeno nulla abbia a suggerire per togliere od attenuare questo male, in verità mi pare che questo deputato bene non adempia all'ufficio suo.

Io quindi riconosco che l'impresa è grandemente difficile, ma credo che queste difficoltà sono superabili; e siccome queste difficoltà si concretano tutte nelle obiezioni che io medesimo un momento fa a me stesso proponeva, così io di fronte mi farò ad esaminarle.

La Camera in una recente occasione, nella tornata di sabato, ha conosciuto quali fossero le mie opinioni in ordine alla proposta dell'onorevole Lovito; ma dallo aver creduto che la Camera non potesse accettare una proposta colla quale i due rami del Parlamento esautoravano se medesimi per incaricare una commissione di fungere l'ufficio loro, e venivano così a coprire dell'autorità parlamentare l'iniziativa del Governo; dal respingere, dico, una proposta di tal natura, al farsi ad esaminare se vi sia un modo di fare un Codice anche col reggimento parlamentare ci corre un gran tratto.

Un modo ci deve essere, imperocchè io, che ho una fede così profonda nel sistema parlamentare, in verità cesserei dall'averla quando dovessi credere impossibile la codificazione col Parlamento, imperocchè mi troverei in questo circolo vizioso che per una parte non si può fare l'Italia senza l'unificazione legislativa, e che per altra parte il Parlamento non possa fare l'unificazione legislativa.

Un modo adunque vi ha da essere, un modo che non offenda i principii costituzionali, ma riservi la responsabilità ministeriale ed il diritto di sindacato della Camera; un modo che non abbia il difetto cardinale che aveva la proposta Lovito, la quale mi ricordò, o signori, la sentenza che era scritta in un tempio antico, *Deo ignoto*, imperocchè, colla proposta Lovito, si votavano le facoltà straordinarie, senza punto sapere come queste facoltà si sarebbero esercitate.

Invece, nei precedenti della nostra vita parlamentare, abbiamo un esempio. Venga il signor ministro alla Camera con un progetto di Codice; sia questo esaminato da una Commissione della Camera, la quale abbia il mandato, non di autorizzare il signor ministro a far leggi su principii ignoti e con prescrizioni ignote, ma bensì di proporci d'autorizzare il signor ministro di mettere in esecuzione provvisoria il Codice stesso

per due o tre anni, per quel periodo di tempo insomma che nella sua saviezza la Camera crederà il più opportuno.

Il primo risultamento di questo sistema sarà che la Camera sa di che si tratta, e sa in qual modo il Codice è formato.

Ritornato il progetto davanti alla Camera, se la Commissione ed il Ministero sono d'accordo, oppure se, dissenzienti da prima, trovarono modo di accordarsi, la Commissione vi proporrà l'approvazione provvisoria; se vi è dissenso su qualche punto, la Camera pronunzierà.

A questo modo la responsabilità ministeriale perdura; a questo modo sappiamo quel che facciamo; a questo modo il principio costituzionale è salvo. E intanto nei due o tre anni, durante i quali il Codice sarà in vigore, l'esperienza dimostrerà quali per avventura ne siano i difetti o le lacune, e trascorso quel tempo, per iniziativa parlamentare o del Governo i Codici si discuteranno. Ma non si discuteranno più i mille, i due mila articoli del Codice, ma i dieci, i venti, i cento se volete, sui quali l'esperienza abbia dimostrato desiderabile e necessaria una riforma.

Questo mi sembra un metodo pratico, il quale ha per sè la sanzione di un nostro precedente, e che, associando all'iniziativa del Governo l'opera concorde del Parlamento, farà che questa codificazione, sebbene provvisoria, sia autorevole, perchè non sarà una legge di pieni poteri, non sarà una legge ignota, ma una legge voluta dal senno e dalla coscienza nazionale, perchè il Parlamento, checchè altri ne voglia dire, rappresenta il senno e la coscienza nazionale.

Collocata in tal guisa la quistione, vedrà il signor ministro come innanzi alla necessità di far l'Italia unificandola legislativamente, riusciremo in breve a metterci d'accordo. Laonde con queste mie considerazioni credo d'aver dimostrato intanto due cose: l'una che è necessità politica gravissima, urgentissima l'unificazione legislativa; l'altra che abbiamo innanzi a noi un modo di far questa unificazione legislativa senza vulnerare il sistema parlamentare, accrescendogli anzi sempre più credito ed autorità, provando, cioè, col fatto che non v'abbia opera ardua, difficile, laboriosa, complicata che il sistema parlamentare non possa recare efficacemente a compimento.

Ora che io ho accennato al signor ministro ciò che mi pare urgente a farsi al punto politico e il modo col quale mi sembra che ciò si potrebbe operare, farò una breve, una rapidissima escursione nel campo che altri oratori hanno percorso. Imperocchè crederei di non aver adempiuto intieramente all'ufficio mio se, mentre eccito il signor ministro a presentare un Codice unico, lasciassi a lui assolutamente l'iniziativa, non mi dessi pensiero d'esprimere nessun concetto sui principii cardinali a' quali si debbe informare, ed in certo modo ne declinassi ogni partecipazione, riserbandomi ampia libertà di censurarlo poi.

Questo non è il mio sistema. La mia censura attacca-

di fronte sempre quando ciò credo necessario all'interesse pubblico; io non desidero mai prepararmi argomento per accusare un ministro d'un errore che avrei potuto invitarlo a non commettere.

Dirò adunque brevissimamente le mie idee sui principii ai quali debba informarsi la legislazione uniforme d'Italia.

In ordine al Codice civile io anzitutto domando che esso dia alla famiglia una costituzione identica per tutto il regno, fondandola sui principii di ragione; e i principii di ragione nella costituzione della famiglia per me si concretano in questa formola: *Matrimonio civile*.

Io non so in verità comprendere come una nazione che vuol essere veramente nazione, possa lasciare che il matrimonio, che l'atto costitutivo della famiglia, fondamento della società, sia sottratto alla sua competenza.

La mia prima domanda impertanto, in ordine al Codice civile, è il matrimonio civile, e son lieto che l'ordine logico delle idee voglia che io abbia a formulare questa domanda che implica abbandono e disapprovazione del sistema ch'è ancora in vigore nelle mie native provincie.

Son lieto di quest'accidentalità, perchè mi porge occasione ad esprimere un concetto generale su questa materia.

Ho udito l'onorevole De Donno, al quale mi stringe vincolo di stima e di simpatia, e dopo lui ho udito anche un altro oratore, considerare l'unificazione legislativa sotto un certo aspetto, son per dire, sospetto, quasi ch'è quando in questa Camera, e da taluni banchi di questa Camera, si parla d'unificazione legislativa, si voglia venir a dire: prendete codici, leggi, decreti, regolamenti piemontesi, fatene un fascio, metteteli sopra un carro, e questo carro percorra da un capo all'altro l'Italia e lasci cadere sulla strada tutti questi codici, leggi, decreti, regolamenti, e questo sia il nuovo dritto d'Italia....

Tale non è mai stato l'intendimento nè di me, nè degli amici miei che appartengono alle antiche provincie. Io voglio profittare di questa occasione per rettificare pubblicamente un errore ingiusto e nocivo, un errore che falsa la storia.

È vero che in talune parti della Penisola che si aggregarono alle altre sorelle dopo il 1860, ed anche in alcune di quelle che si aggregarono nel 1859 sotto i Governi dittatoriali, accadde che molte leggi piemontesi, cioè, per dir meglio, molte leggi che vigevano nelle antiche provincie, in Piemonte, vi fossero promulgate senz'altro.

Ed anzi, qualche volta vennero promulgate nella loro sostanza, introducendovi però ora l'uno, ora l'altro dei commissari straordinari talune variazioni che hanno avuto per effetto di rendere sempre più complicato, scucito e intricato il sistema legislativo che regola l'Italia. Ma queste medesime leggi, le quali suscitano un certo malcontento (non si può dissimulare) in

più e più provincie, ma queste medesime leggi, erano leggi piemontesi?

Bisogna ricordarsi, o signori, che nel 1859, quando il Parlamento accordò al Governo i pieni poteri, accadde dopo Villafranca che s'interpretasse questa legge (così del resto si era fatto già nel 1848), che la s'interpretasse nel senso che il Governo avesse i pieni poteri non solo per le occorrenze della guerra, ma anche per qualunque atto legislativo o governativo.

Ed allora, che cosa si fece? Si fabbricò un numero grandissimo di leggi che si son fatte a furia; ma si son fatte a furia perchè non si potevano fare altrimenti.

Io accetto tutte le giuste e fondate censure, ma vorrei che sempre nelle censure, specialmente quando esse debbono appartenere alla storia, come accade quando hanno tratto ai fatti capitali della vita di una nazione, vorrei che nelle censure fosse sempre rispettata l'esattezza dei fatti.

Queste leggi si fecero a furia, perchè in pochi mesi bisognava provvedere a organizzare e unificare le provincie nuovamente annesse; ma queste leggi non si fecero da soli Piemontesi, si fecero da Commissioni miste nelle quali il Governo aveva chiamati cittadini delle varie provincie d'Italia.

Accadde poi che i commissari straordinari, dopo Villafranca, si trovarono preoccupati da un sol pensiero, a cominciare da quell'egregio uomo, del quale mi è grato poter sperare che l'ultima sventura non sia nè così vicina, nè così inevitabile, come a' di passati dovevamo temere; a cominciare, dico, dall'egregio Farini e venire agli altri commissari regi, dopo Villafranca essi compresero che non vi era che una sola speranza di salute, che questa sola via consisteva nel fare che l'unione, la coesione fra le varie parti d'Italia liberate dallo straniero e dalla dominazione pontificia fosse la più compatta che si potesse.

Essi adunque si affrettarono a promulgare leggi tanto per avere un fatto compiuto, per avere una ragione di più da opporre alla diplomazia, per avere un motivo di più per dichiarare all'Europa che gl'Italiani volevano proprio l'unità politica, e che questo sentimento era proprio in loro profondo, ardente e irresistibile, giacchè per fare l'unità politica sanno compiere perfino il sacrificio delle loro legislazioni locali che porta con sè quello di tanti interessi.

Ma ora si tratta di dotare l'Italia di quella legislazione che si conviene ad una nazione, la quale, essendo forte, non ha più a temere la pressione estera; ora che il lavoro unificatore l'Italia lo può fare liberamente, perchè oramai ha acquistata tale una posizione che impone il rispetto anche ai suoi nemici, ora non è più certo a questo modo che si deve procedere.

Cosicchè quando invito il guardasigilli ad unificare i Codici, voglio dire che egli proponga un progetto di Codice, il quale, formato dal concorso dei lumi dei giuriconsulti di tutte le parti del regno, possa vera-

TORNATA DEL 21 APRILE

mente esprimere lo stato generale della civiltà attuale d'Italia.

Da questa digressione torno d'onde essa mi ha per un tratto deviato, e dico che, nella costituzione della famiglia desidero che la potestà maritale e patria siano circoscritte in limiti più angusti di quanto sono nei Codici delle antiche provincie.

Desidero soprattutto che scompaia, ciò che mi è sempre sembrato un'anomalia ed una ingiustizia, la disuguaglianza nella successione al padre ed alla madre tra i figli, secondo la diversità del loro sesso.

Questa disuguaglianza mi sembra così repugnante ai sentimenti più naturali del cuore umano che uno dei miei voti più vivi fu sempre di vederla scomparire dalla legislazione del mio paese.

Desidero che la proprietà sia costituita sulle basi della più ampia libertà.

Desidero che il sistema ipotecario sia semplificato e s'introduca dappertutto in esso la pubblicità assoluta, la quale ora in talune parti del regno manca tuttavia con grandissimo pregiudizio delle transazioni.

Desidero che in ordine alle convenzioni eziandio prevalga il principio d'equità e della libertà alle restrizioni fiscali, e per conseguenza sia ridotta a pochissimi casi la necessità di un atto pubblico per l'efficacia delle convenzioni.

In ordine al diritto penale, io desidero, ciò che tutti del resto desiderano, che i giurati siano estesi a tutto il regno. Ma, in ordine ai giurati, io ho una speciale preghiera da rassegnare al guardasigilli.

È noto certamente agli onorevoli miei colleghi come l'istituzione dei giurati sia stata nelle antiche provincie modificata per considerazioni politiche. Vi fu un tempo in cui riuscì necessario il modificare la legislazione sui giurati.

Il modo col quale la lista primitiva dei giurati ora si forma non è conforme ai veri principii di giustizia, e questa ingerenza dell'autorità amministrativa (chè in fin dei conti è dessa che forma la lista primitiva dei giurati), ripugna ai principii che debbono governare codesta istituzione. Io credo che non siamo più in quelle condizioni politiche che avevano persuaso quella eccezione. Io credo che quella modificazione si può togliere senza inconveniente, e per conseguenza io invito il guardasigilli a preoccuparsi non solamente della convenienza di estendere l'istituzione dei giurati anche alla Toscana, ma eziandio dell'opportunità di richiamare ai suoi veri principii il modo di formazione delle liste dei giurati.

Quanto alla procedura penale, io consento colla Commissione e qualche altro oratore nella soppressione degli appelli correzionali qualora si applichino i giurati anche in questo grado di giurisdizione. E consento eziandio alla soppressione dei giudizi di opposizione.

Qui, con grande scandalo forse di qualcuno, farò una confessione.

Non è dubbio che i giudici di opposizione alle sen-

tenze contumaciali in materia penale, e specialmente in certe materie penali nelle quali la rapidità del giudicato sarebbe più desiderabile, sono per gli avvocati alquanto pratici dell'esercizio della loro professione il modo più efficace per fare che un processo non giunga mai al suo termine. Ora se, come avvocato, io mi sono giovato e continuerò a giovarmi di questo sistema, finchè la legge conservi questo mezzo di difesa (*Si ride*), come deputato, per l'interesse della cosa pubblica, e per l'interesse della buona amministrazione della giustizia, debbo associarmi e mi associo a coloro che propongono l'abolizione di questo genere di giudicio.

Così io mi associo a coloro i quali pensano che debba essere ampliata la giurisdizione penale dei giudici di mandamento, per esonerare i tribunali di circondario.

Quando mi succede d'intervenire come difensore, o di conoscere altrimenti i dibattimenti dei processi correzionali nei quali si occupa un intero magistrato, sono colpito dal fatto che si sentono 25 o 30 testimoni, s'impiegano due, tre e più sedute per una parola che Tizio avrà detto a Caio, per una parola un po' meno misurata, o un po' troppo viva detta alla sbadata. Ed allora io penso a quei molti che intanto, per non aver potuto ottenere la libertà provvisoria, sono in carcere, o che, per qualunque altro motivo avrebbero urgenza grande di vedere spedito il loro processo, e debbono invece vederlo ritardato delle settimane e talvolta anche dei mesi per codesti dibattiti che non hanno importanza sociale sufficiente per giustificare il danno che ne deriva al buon andamento della giustizia. E ne conchiudo che a questo male urge il rimedio, e mi sento persuaso ad ampliare la giurisdizione dei pretori, o giudici di mandamento.

Però questa parte del problema si connette con un'altra pur essa molto delicata ed ardua. Convieni cioè ad un tempo migliorare le condizioni intellettive ed economiche dei pretori. Potrei a questo proposito entrare in taluni particolari di molta gravità, ma invece dirò questo solo alla Camera, che appartenendo io al foro ed all'Università ho dovuto toccare con mano mille volte la gravità del male che ora le accenno.

Ed un rimedio sarebbe forse questo (e prego l'onorevole ministro di averlo presente nell'ordinamento giudiziario) di far sì che la carriera dei giudici di mandamento o pretori sia il primo studio verso la carriera superiore.

Anche attualmente possono esservi chiamati, ma ora questo principio sta come l'eccezione alla regola. Io vorrei invece che si esaminasse se non sia possibile di fare che ciò che ora è l'eccezione diventi la regola, perchè a questo modo migliorando la condizione intellettuale e finanziaria dei giudici di mandamento o pretori, avendo buoni questi primi giudici, potrete ampliarne la giurisdizione, e quanto questo sia per giovare e ai privati per la più spedita amministrazione della giustizia, ed alle finanze dello Stato per le economie sensibili che si possono attuare, non è chi non vegga.

Quanto ai diritti preziosissimi dei cittadini che sono

e debbono essere garantiti dal diritto penale, dalla legge di procedura, io non so se veramente siano necessarie riforme, anzi non lo credo.

Avvenne tre o quattro anni fa che, essendo in Torino un illustre giureconsulto inglese, quel medesimo che aveva difeso alla Corte di Londra il Bernard, processo che tutti conoscono, avvenne che, stando qui fra noi, emettesse l'opinione che la nostra procedura sia molto difettosa, che presso noi la libertà individuale del cittadino non abbia quelle guarentigie che ha in Inghilterra.

Mosso da quella pubblica censura, ebbi occasione di fare uno studio di confronto fra la legislazione dei due paesi. Non entrerò ora nei particolari di quello studio, dirò solo che lo creduto di potere e dalla cattedra e colla stampa rispondere che il nostro organamento penale era altrettanto buono quanto l'organamento inglese; che noi abbiamo guarentigie di tanta efficacia quante ve ne sono in Inghilterra, ma che corre tra i due paesi questa capitale differenza, che in Inghilterra queste guarentigie esistono nelle leggi e sono eseguite, mentre presso di noi, pur troppo! il più delle volte rimangono scritte nelle leggi, ma non sono eseguite.

Ed in vero, la visita al detenuto o non si fa sempre nel termine prescritto o, quando si fa, non si fa a dovere; cioè è soltanto una rapida visita, la quale si limita a constatare l'identità senza far subito un interrogatorio. Non vi è guarentigia quanto potrebbe e dovrebbe esservene, perchè le Sezioni d'accusa non sono abbastanza numerose, come bene avvertiva la Commissione, e perchè inoltre non si radunano così di frequente, come dovrebbero, e perchè talvolta, quando si radunano, il processo che già dovrebbe essere maturo, ancora non lo è.

E forse ricordano taluni dei miei colleghi come mi sia accaduto il dovere in questa Camera medesima, essendo guardasigilli l'onorevole Miglietti, lagnarmi di abusi di questa natura, ai quali mi è grato il soggiungere che l'onorevole Miglietti, si affrettò a recare rimedio; ma forse quegli abusi son ora un pochino ricomparsi.

Citerò, ed avrò finito coi fatti, l'esempio di un consigliere comunale, il quale nelle antiche provincie si è visto arrestato all'udienza per ordine del giudice di mandamento che lo accusava di avergli mancato di rispetto.

Costui fu messo immediatamente al buio nella località dove quel giudice ha la sua residenza, e poscia nella notte fu trasportato a Torino.

All'indomani, visita ed interrogatorio, nome, cognome e qualità, e non si è voluto sentir altro. Dopo 37 giorni senz'altro egli avesse più nessun interrogatorio, nessuna dichiarazione, nessuna spiegazione venne il carceriere a dirgli che era libero. Egli non volle uscire, dicendo: mi avete arrestato illegalmente non voglio essere illegalmente liberato, voglio che venga il magistrato incaricato ad interrogarmi, voglio mi si dia ragione del contegno che si è tenuto verso di me. Il

carceriere, per tagliar corto, dovette chiamare i carabinieri, e quest'uomo che di forza era stato arrestato, di forza ha dovuto essere liberato. (*ilarità*)

Questi esempi non sono al certo frequenti, ma, dappoichè qualche volta si producono, dimostrano che è necessaria una certa vigilanza, una certa energia, affinché quelle guarentigie che sono così egregiamente scritte nella nostra legislazione, e che nei Codici, nelle leggi nostre anteriori erano iscritte vengano ora osservate.

E qui mi è grato l'accennare che, secondo le antiche nostre istituzioni, la libertà individuale era tanto garantita quando lo è ora dopo lo Statuto, e quanto lo può essere in Inghilterra.

Dopo il 1814 anche in Piemonte la reazione ha soppresso tutte le guarentigie, ma nel periodo anteriore alla rivoluzione francese la legislazione dei Reali di Savoia in questa materia nulla avrà da invidiare ai popoli più colti e civili.

L'ultima considerazione che debbo fare in ordine alle riforme che desidererei s'introducessero nei Codici concerne un gravissimo argomento, il quale già forma oggetto di una proposta di molti nostri colleghi che hanno sottoscritto un ordine del giorno col quale si domanda l'abolizione della pena di morte.

Io non entrerò ora in una discussione di questa natura, ma parendomi essere questo uno di quegli argomenti nei quali un uomo coscienzioso ha l'obbligo di dire prima la sua opinione, ed assumere la sua parte di responsabilità in ordine a ciò che poi a tal proposito si faccia, debbo dichiarare francamente alla Camera che nulla modifico a ciò che dissi sabato, che, cioè, l'abolizione della pena di morte la voterò volentieri se mediante questa abolizione noi avremo il vantaggio di veder unificata anche la Toscana nella legislazione penale di tutto il regno.

La voterò senza scrupolo e senza paura, perchè avendo in questi due giorni meditato questo argomento, avendo consultato qualche amico, persona competente, mi sono sentito rassicurare dal suggerimento che v'è un altro genere di pena, il quale senza essere irreparabile, come la morte, senza esporre la società ad errori che lascino un rimorso incancellabile, può avere uguale efficacia per la repressione dei reati.

Per queste considerazioni io darò il mio partito favorevole alla legge che abolisca questa pena, ben inteso quando questa abolizione sia fatta per mezzo d'un sistema generale di legislazione che regoli l'insieme del diritto penale, e crei una legislazione uniforme.

Io qui ho finito la serie delle considerazioni che dovevo rassegnare alla Camera in ordine all'amministrazione nella giustizia ed alla codificazione; serie di considerazioni le quali enunciano certamente tesi molto gravi e manifestano per parte mia una grande esigenza verso l'onorevole guardasigilli. So che ciò che gli domando non è cosa tanto facile; so che colla migliore volontà del mondo ci vuol fatica e tempo per ridurre in atto quei concetti, che a noi è facile esprimere teori-

camente, ma non è sempre cosa altrettanto agevole il concretarli in progetti di legge accettabili dalla coscienza nazionale. Ma egli è appunto perchè io rendo omaggio da molti anni all'ingegno ed al sapere dell'onorevole guardasigilli che non credo di domandargli una cosa impossibile, domandandogli ciò che oggi nel pubblico interesse ho chiesto.

L'opera è difficile, ma io dirò a lui come diceva nel 1847 Thiers al Santo Padre; io dirò a lui: animo, signor guardasigilli, animo, anche noi vi aiuteremo volentieri, e tra tutti qualche cosa di bene si farà.

Se non che questo ricordo del Santo Padre mi chiama, come è naturale, al ministro dei culti. Però, se la Camera lo consente, prima d'inoltrarmi in così geloso argomento, io prenderò qualche minuto di riposo.

(L'oratore si riposa per dieci minuti.)

PRESIDENTE. L'oratore ha facoltà di continuare il suo discorso.

BOGGIO. Rivolgendo il mio discorso al signor ministro dei culti so che entro in un campo molto scabro, molto pericoloso, in un campo sul quale troverò alleati insoliti ed insoliti avversarii, in un campo sul quale potrebbero le mie parole dar luogo a meno favorevoli interpretazioni, se non militasse per me quell'accidentale circostanza cronologica che io invocava nell'esordire della prima parte del mio discorso.

Io ricordava alla Camera come per una singolare coincidenza fin dal 1853 la medesima effemeride mensile che recava gli studi dell'onorevole Pisanelli sul Gioberti recasse i miei lavori intorno ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Ora, siccome ho la ferma fiducia che se mai per avventura taluno (il che però non sono così presuntuoso per credere) volesse cercare domani che cosa io scrivessi nel 1853, troverebbe che nel 1863, a dieci anni di distanza, io nulla avrò detto di diverso da ciò che in quelle pagine ho scritto; così le opinioni che io oggi enuncio non potranno essere credute uno spedito di partito. La quale dichiarazione mi pare utile perchè io dovrò citare fatti i quali non fanno l'elegio dell'amministrazione attuale; fatti dei quali alcuni sono personali al signor ministro, e che io non credo buoni.

Ma siccome questi fatti io appunto li censuro perchè non li credo conformi ai principii che, già due lustri addietro, io veniva pubblicamente proclamando, nessuno, spero, ed il signor guardasigilli meno che altri, vorrà vedere un atto di opposizione politica in ciò che io per avventura oggi debbo dire su tale e tal'altra parte de'suoi atti come ministro dei culti.

Ciò, premesso, entro in materia.

L'istinto religioso e l'istinto sociale sono due tendenze irresistibili della umana natura che ne raffigurano fino ad un certo punto il dualismo.

L'uomo, in qualunque stato e in qualunque momento, sente Dio.

Sentirlo significa provare invincibile il bisogno di adorarlo.

Di qui la religione, che è un bisogno ineluttabile della umana natura.

Non è meno vivace e universale la tendenza che spinge l'individuo umano ad associarsi ai suoi simili.

Questo spirito, questo bisogno di associazione si rivela ed opera in fatti i rapporti umani, e così anche nei rapporti religiosi.

L'uomo non può adorar Dio nell'isolamento. Non può aver religione senza culto esterno, il culto esterno crea l'associazione religiosa, l'associazione religiosa vi dà la Chiesa.

Ed ecco come in qualunque tempo, in qualunque consorzio umano avrete coesistenti e contemporanei la Chiesa e lo Stato.

La storia vi dice che avrete sempre in qualunque umano consorzio questi due termini paralleli: *Chiesa e Stato*; queste due società che coesistono vivendo ciascuna di una vita e di un organismo proprio, dirò meglio queste due forze fatali, necessarie dell'umana natura che devono trovarsi continuamente a fronte, che debbono coesistere nel medesimo soggetto, che debbono svolgersi nel medesimo consorzio, or bene, queste due forze, questi due principii, come e in quale rapporto si troveranno fra di loro?

La storia c'insegna che nella successione dei secoli si sono venuti attuando sotto le forme le più svariate, ma che poi parte di esse fecero pessima prova, e devono ormai considerarsi come irrevocabilmente condannate.

L'istruzione e la civiltà rendono impossibile ormai la teocrazia; esempio il potere temporale che se ne va. Si è sperimentato il sistema opposto, l'autocrazia; guardate quello che succede in Russia, in Inghilterra, e comprenderete che nel secolo nostro anche l'autocrazia, al punto di vista dei rapporti tra la Chiesa e Stato, non è più che un nome.

Si tentò un altro sistema, quello dei concordati.

Presso di noi, nelle antiche provincie, fu in grande stima, nell'età nostra contemporanea abbiamo veduto sperimentarsi questo sistema dalla Francia, l'abbiamo veduto negli ultimi anni sperimentarsi dalla Spagna, dall'Austria, in Italia dalla Toscana.

E dappertutto si ebbero gli stessi risultamenti. Siccome il concordato era un accordo col quale, dopo avere lungamente litigato, ciascuna delle due parti per un momento sospendeva le ostilità, persuasa ciascuna di aver ragione, persuasa che l'altra parte la privava di qualche cosa di proprio, alla prima occasione in cui si sentisse abbastanza forte per dare un colpo di temperino o di sciabola nel concordato lo dava, ed il concordato era lacerato.

Quando poi i Governi vollero prendere sul serio i concordati, ne successe che questi furono un intoppo di più per i Governi, una ragione di più di malcontento per i popoli, furono una colpa di più dell'amministrazione verso i cittadini.

Eliminati questi vari sistemi, che cosa ci rimane? Un solo sistema. Ciascuno faccia gli affari suoi; il prete in chiesa, il cittadino in piazza.

Lo Stato non riconosce religione dello Stato nel senso della carta francese; lo Stato non riconosce privilegi, immunità alla Chiesa, ma ad un tempo rinuncia ad ingerirsi nelle cose spirituali, nelle cose ecclesiastiche.

La Chiesa non ha più prerogative ed esenzioni, che, senza esserle di vero giovamento, la rendeano uggiosa ai popoli e la deviavano dal suo vero cammino, ma acquista il beneficio del diritto comune.

Questa è la condizione più decorosa, più conveniente, più conforme alla vera indole ed ai veri interessi delle due società.

L'una di esse governa i rapporti dell'umanità con Dio, l'altra quella degli uomini tra di loro; la Chiesa provvede alla vita futura, lo Stato alla vita presente; è fra esse diversità di scopo, di meta, di natura; è per conseguenza diversità radicale anche nei mezzi de' quali ciascuna debba valersi.

D'onde il corollario che non può la loro azione confondersi senza falsarsi, che non debbe l'una di esse ingerirsi nell'altra, che ciascuna ha dalla necessità stessa delle cose designata e circoscritta una sfera sua propria e speciale di attività; nella quale deve esclusivamente rimanere, e nella quale conviene che ciascuna sia suprema ed autonoma.

Perdonate, se ho fatto questa digressione nei campi teorici; ciò era indispensabile per dare ragione delle opinioni pratiche che sto per emettere sui fatti positivi.

Voi sapete che cosa è succeduto nelle provincie subalpine; voi sapete che la lotta tra la Chiesa e lo Stato, diremo il nuovo periodo della lotta (poichè già nel secolo decimottavo vi era stata una lunga lotta tra i nostri Principi che cercavano di emanciparsi e la Corte romana) il nuovo periodo del conflitto incominciò nel 1848.

Nel 1846 e 1847, quando il nuovo pontefice aveva avuto la nobile e grande ispirazione di seguire i consigli di quello che l'onorevole Pisanelli chiamò di lui maestro e suo autore prediletto, il Gioberti, il clero si univa a noi nel proclamare la libertà.

Sgraziatamente quell'accordo durò poco, e non è ora il momento d'indagare le cause per le quali venne cessando.

Rotto quell'accordo e dopo che le vicende del 1849 ebbero circoscritto al Piemonte lo Statuto ed il sistema parlamentare, il Governo si trovò nell'impossibilità di continuare il sistema dei concordati, i quali avevano guarentito alla Chiesa una serie di privilegi e d'immunità.

Il Governo trattò a più riprese colla Santa Sede; i nostri uomini di maggior ingegno ed autorità andarono come inviati a Roma onde vedere modo di ottenere un accordo, e la base di questo accordo, doveva essere che ciascuno rientrasse nella sua sfera.

Lo Stato avrebbe rinunciato a certe prerogative verso la Chiesa che erano l'effetto delle mutue concessioni, dall'altro canto la Chiesa avrebbe rinunciato ai privilegi ed alle immunità di cui godeva.

La Corte romana respinse ogni profferta di accordo. Allora il Governo fece ciò che doveva fare, ciò che solo

gli era possibile fare. Il Governo fece da sè, e colle leggi a tutti note venne mano mano sopprimendo la maggior parte dei privilegi ed immunità ecclesiastiche. Però quest'opera di emancipazione non fu compiuta, e basti ricordare un solo esempio. Tre volte si è fatta una legge comunale, nella quale è detto che il registro degli atti dello Stato civile si tiene dal sindaco; ebbene, in quattordici anni questo articolo non ha potuto trovare esecuzione, e i registri sono sempre rimasti ai parroci.

Cito questo esempio perchè mi pare il più calzante, imperocchè trattandosi in esso di cosa d'importanza minima si vegga che neppure in questo particolare lo Stato potè avere la sua emancipazione.

Lo Stato, avendo dovuto fare da sè e non avendo potuto ottenere da Roma quelle concessioni che avrebbero stabilito sopra basi eque un accordo possibile, esso, mentre si liberò, in quanto gli fu possibile, dei privilegi e delle immunità della Chiesa, non rinunziò ai diritti o, per dir meglio, ai privilegi, alle ragioni anormali che aveva verso la Chiesa. Vi rinunzierà lo Stato (tale è la teoria del conte di Cavour secondo voi sapete meglio di me), vi rinunzierà il giorno in cui la Chiesa si decida a venire ad un accordamento. In quel giorno lo Stato le dirà; voi rinunziate ai vostri privilegi, io rinunzio alla mia ingerenza; rinunzio cioè all'appello *ab abusu*, rinunzio al regio *exequatur*, rinunzio fors'anche (e farebbe benissimo) alla nomina dei vescovi.

Questo stato di cose però, il quale costituiva il fondo della politica del conte di Cavour, non potè sempre essere fedelmente osservato. Accadde più d'una volta che la Corte di Roma ci osteggiasse; il clero delle antiche provincie in generale era sommerso alle leggi, tuttavia in varie circostanze si ebbero a lamentare scandali e fatti di resistenza alle leggi.

Ciò consigliò di supplire ad una lacuna che esisteva nel nostro Codice penale.

Questo nulla aveva sancito contro gli ecclesiastici i quali abusassero del loro Ministero. E la ragione ne era evidente, dappoichè per una parte il legislatore non osava scrivere nel Codice penale un articolo che facesse credere essere il prete uguale ad un laico e poterglisi fare un processo come a questo; d'altro canto non se ne sentiva neanche un bisogno assoluto, perchè quando un prete si mostrava irrequieto e riottoso, senz'uopo del Codice, vi erano Fenestrelle e il castello d'Ivrea che provvedevano ai casi. Ma dopo lo Statuto, ripugnando ad esso i rimedi così detti economici, si sentiva il bisogno di armare legislativamente lo Stato.

Di qui la legge del 1854, la quale traducendo gli articoli, se non erro, 201 e 202 del Codice penale francese stabilì il principio che si processerebbero gli ecclesiastici, i quali dell'esercizio del loro ministero abusassero a danno delle leggi politiche.

Di quel momento, essendo il Governo premunito legalmente, andarono in desuetudine sempre più i processi *ab abusu*.

Invece se ne promossero alcuni in applicazione della nuova legge (e l'onorevole presidente della Camera li ricorda certamente, giacchè il caso volle che egli ed io fossimo il più sovente chiamati a difensori nei processi mossi dopo quella legge della quale egli era stato relatore), qualche esempio bastò per ricondurre il clero al sentimento del rispetto alle leggi.

I vescovi continuarono bensì a mandare a quando a quando proteste e petizioni al Senato; ma atti di resistenza nel basso clero, nei parroci, nei sacerdoti non ve ne furono quasi più, o furono in proporzioni insignificanti.

Ciò permise al Governo di essere meno energico e meno rigoroso nel fare uso di quelle accennate prerogative, le quali sebbene in diritto non abolite, nel fatto, durante l'amministrazione del conte di Cavour, erano andate in desuetudine.

Anzi mi permetta la Camera di ricordarle una circostanza speciale, circostanza che fu narrata al Parlamento inglese da lord Russell. Egli disse che aveva osservato come in Piemonte frequentemente si processassero giornali teocratici, e come questo avesse prodotta cattiva impressione sull'animo suo; ond'è che discorrendo un giorno col conte di Cavour, gli disse non poter approvare che in un paese informato ai più larghi principii di libertà, mentre alle altre frazioni della stampa si usava molta indulgenza, le pubblicazioni clericali invece fossero fatte così sovente segno all'ira del fisco. E soggiunse, il conte di Cavour avergli risposto che trovava fondata la sua osservazione, e ne avrebbe fatto suo pro.

Diffatti, chiunque ha seguitato il corso della nostra giurisprudenza penale in materia di stampa, sa come dall'epoca a cui si riferiva lord Russell ed a cui risaliva la conversazione da esso avuta col conte di Cavour, divennero rarissimi, e quasi cessarono i processi per reati di stampa anche contro i giornali teocratici.

Ma vi era una questione gravissima, questione che oggi risorge, e che ieri parecchi dei nostri colleghi vi formularono, proponendovi, quale di togliere dal bilancio le spese di culto, quale di fare una nuova legge sulla Cassa ecclesiastica, questione che anch'io mi propongo di sottoporvi nella seconda parte della mia proposta, colla quale invito il signor ministro a presentare una legge sull'asse ecclesiastico.

La questione era codesta: noi ci trovavamo nella condizione che mentre la Chiesa piemontese (mi perdoni la Camera se devo citare il nome di una provincia, ma voi agevolmente comprenderete che l'argomento non mi permette di fare altrimenti) la Chiesa piemontese nel suo complesso era molto ricca, perchè mentre abbiamo un numero sterminato di vescovi in proporzione di ciò che ne hanno la Francia, il Belgio e altri paesi cattolici, tutte, meno pochissime eccezioni, le mense vescovili sono ricchissime, ed è infinito il numero dei lauti canonici. Ma d'altra parte è grandissimo il

numero dei parroci poveri, tanto poveri da non aver nemmeno da campare la vita.

Il Governo si era dovuto preoccupare di questo stato di cose. Da tempo immemorabile si era introdotta la congrua, vale a dire ai parroci poveri il Governo dava un tanto per portare le loro entrate a quel *minimum* che è necessario perchè un prete non muoia di fame, o non vada a domandar l'elemosina. Ma quando si venne a un esame serio dei bilanci, si cominciò a dire nella Camera ciò che prima s'era già detto nei giornali, cioè che prima d'allora ogni uomo liberale e che ragiona si era detto: come mai possiamo prendere in tasca all'israelita, al protestante che paga i tributi come il cattolico, come mai possiamo prendergli il denaro per subsidiare il parroco cattolico povero, mentre poi al clero dissidente non si dà nulla, siano poveri o non poveri i loro ministri?

E infatti di poveri ministri abbiamo parecchi esempi nelle valli Valdesi: ivi sono taluni i quali non hanno di che vivere e i quali poi più tardi per applicazione di questo principio ottennero la congrua.

Il conte di Cavour immaginò un progetto, ed è a questo progetto che si riferisce la mia proposta; imperocchè io non pretendo aver nulla inventato, io non pretendo far altra colla mia proposta che riferirmi a quell'uomo che sempre mi glorierò di aver avuto a maestro, e verso il quale mi sembra far atto di riconoscenza ogniqualvolta cerco di ricordare al paese qualche sua buona ed utile idea. (*Bene!*)

Il conte di Cavour trattò colla Corte di Roma su queste basi:

Disse alla Corte di Roma: il reddito complessivo delle chiese piemontesi mi dà la cifra *x*. Divisa questa cifra per il numero degli arcivescovi, dei vescovi e dei parroci che abbiamo, havvi di che assicurare a tutti il necessario: dunque rispettando il principio della libertà ecclesiastica, dimando a voi che facciate un migliore riparto. Il progetto fu notato fin d'allora col titolo di *migliore riparto dei beni ecclesiastici*.

Fu dunque invitata la Corte di Roma per mezzo del cardinale Antonelli, col quale si facevano le trattative, affinché colla base delle statistiche che gli erano trasmesse proponesse un progetto secondo il quale alle mense vescovili, alle cure, ai canonici eccessivamente pingui si sarebbe tolto per istessa autorità della Chiesa romana quel tanto che era necessario per far fronte ai due milioni circa che lo Stato pagava di congrue.

Questo progetto, trasmesso alla Corte di Roma, ebbe l'esito di tutti gli altri progetti d'accomodamento; non fu neppur voluto prendere in comunicazione.

Il Governo non poteva lasciare le cose in quello stato così anormale.

Esaurite invano le trattative per un accordo, non gli rimaneva, anche qui, che a far da sè.

Il conte di Cavour, distratto da altre cure, non potè dar seguito al suo progetto, invece fu proposta la legge sulla Cassa ecclesiastica.

E qui! *Infandum regina jubes renovare dolorem*. La

legge sulla Cassa ecclesiastica ha già ormai una così trista celebrità che, una volta nominata, quasi può parere superfluo il parlarne.

Se fu mai un parto infelicissimo, se vi è stata mai una legge che abbia meno ottenuto lo scopo al quale mirava, se vi è un atto del potere legislativo che abbia meno dato i risultamenti che se ne speravano, certamente esso è la legge sulla Cassa ecclesiastica.

Questa legge doveva vantaggiare le finanze, facendo scomparire dal bilancio l'assegno per le congrue, doveva somministrare i mezzi di soccorrere, sul reddito di questi beni, i parroci poveri, doveva nel medesimo tempo assicurare un onesto sostentamento ai membri delle corporazioni religiose che con quella legge venivano disciolte.

Di tutto questo non si è ottenuto niente.

La Cassa ecclesiastica è stata costantemente passiva; l'iscrizione sul bilancio non ha potuto mai essere coperta coi redditi della Cassa ecclesiastica; la stessa Cassa ha anzi avuto bisogno di farsi somministrare denaro dal Governo, cioè dall'economato, che in sostanza, viene al medesimo.

Non solamente quindi la Cassa ecclesiastica non ha dato un soldo ai parroci poveri, ma essa ha fatto sì che vi siano monache e frati, in età già molto avanzata, sicchè non possono più prendere uno stato da guadagnarsi la vita, che vi siano, dico, frati e monache che toccano otto soli soldi al giorno di pensione e non hanno altro al mondo. (*Sensazione*)

A chi mi narrava questo fatto io rispondeva che erano cose impossibili, che certo era occorso un errore. E volendo appurare io stesso la cosa, persuaso che ci fosse sbaglio, andai all'amministrazione della Cassa ecclesiastica e domandai questi schiarimenti. Mi si provò allora come due e due fan quattro che l'amministrazione faceva il suo dovere, e che avevano ragione quando asserivano che più che otto soldi al giorno non si potevano proprio dare.

Io vi domando se una legge che ha dato questi risultamenti contenga una buona, una giusta soluzione del problema.

Possiamo noi rallegrarci che questa legge sia stata estesa alle altre provincie?

La mala prova fatta da essa non persuade invece che si debba cercare un'altra soluzione del problema, massimechè la Cassa ecclesiastica, oltre a quelli che ho citati prima, ha pure prodotto un altro grave inconveniente.

La piaga che travaglia generalmente la società moderna, così nel nostro come in altri paesi, ve lo disse il ministro delle finanze e strappò i vostri applausi iteratamente e quasi quasi fece passar me per un ersiarca, la piaga totale dei nostri tempi è la burocrazia.

Or bene, la Cassa ecclesiastica è la più perfezionata macchina che si potesse immaginare per introdurre lo spirito burocratico in tutto ciò che esso ha di meno utile e di più dannoso.

Guardate alle stesse relazioni ufficiali, guardate a ciò che vi dice la Commissione parlamentare e governa-

tiva incaricata di sorvegliare l'andamento di quell'amministrazione; leggete la bellissima esposizione che in questi giorni il direttore generale della Cassa ecclesiastica di Napoli faceva di pubblica ragione, e voi vi dovrete convincere che ormai è opera di carità patria il non entrare in maggiori particolari su questo argomento.

Conchiudo adunque che la legge sulla Cassa ecclesiastica non ha risolto neppur essa il problema.

Successivamente sopravvennero i casi politici del 1859. Si aveva altro in capo che di modificare la Cassa ecclesiastica; ma questi medesimi fatti mutarono d'assai la condizione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Sino al 1859 la ragione di urti tra la Corte di Roma e noi era piuttosto teorica che concreta; c'erano anche talune ragioni concrete, ma era questione più di opinioni che di fatti. Roma non ammetteva, come non ammetterà mai, finchè non si trasformi, i principii sui quali riposa la indipendenza della nazione.

Roma dolevasi inoltre per i privilegi e le immunità che andavano scemando, e che vedeva come si volessero far cessare affatto.

Queste erano certo ragioni gravi di dissenso; ma dopo il 1859 se ne doveva aggiungere un'altra affatto radicale.

Nel 1859 ebbero principio le annessioni delle provincie che già appartenevano al Governo pontificio.

Nel 1859 si è rivelata la coscienza degli Italiani: Roma nostra stella polare, Roma capitale necessaria d'Italia!

Di modo che ora siamo in questa condizione, che da una parte noi proclamiamo pubblicamente il problema politico italiano non poter essere risolto definitivamente finchè non abbiamo Roma, e dall'altro lato il papa, a cui già abbiamo preso la miglior parte del suo territorio, protesta che non vuole abbandonare il poco che gli rimane, e molto meno la città di Roma.

Evidentemente la questione, che in ultima analisi si riduce a questi crudi e nudi termini, è posta in tale condizione che non lascia sperare un ravvicinamento.

Non oso lusingarmi che non riusciremo mai a persuadere la Corte romana ad abbandonarci Roma e il patrimonio di San Pietro, come non crederò mai che il Governo italiano voglia abdicare ai diritti imprescrittibili che la nazione ha sulla sua capitale e sino all'ultimo palmo di terra italiano.

Posta la questione in questi termini, che cosa è successo?

È successa un'effervescenza, una recrudescenza di opposizione per parte della Corte romana. Essa si è detto: io debbo ora aver ricorso a tutti i mezzi che sono in mio potere per combattere questo invadente principio della nazionalità italiana che finirà per assorbire anche l'ultima sede nella quale mi sono rifugiato. Quindi ha messo in opera tutti i mezzi possibili, ha smascherato tutte le sue batterie: allocuzioni, encicliche, minacce di scomunica e scomuniche, poi circolari ai vescovi, poi istruzioni palesi e segrete; in una parola nulla omise, nulla lasciò d'intentato. Il solo mezzo a cui non osò ricorrere fu quello di fulminare l'interdetto; forse perchè aveva

il convincimento che era inutile, che nessuno avrebbe ardito di tentare di eseguirlo.

Ora, che cosa dovevamo fare noi a fronte di questo contegno della Corte di Roma?

Innanzi tutto mi si permetta una dichiarazione.

Siffatte ostilità io le trovo ben naturali; ma è naturale che colui sul quale pende la minaccia di estrema ruina ricorra a tutti i mezzi possibili per evitarla. D'onde la conseguenza pratica che noi dobbiamo bensì fare ogni sforzo per difenderci, ma non irritarci. Ingiusto ed assurdo sarebbe se trovassimo una causa d'irritazione in ciò che la Corte di Roma non voglia lasciarsi da noi sopraffare, annichilire. Bensì, tenendo conto della quasi necessità in cui essa è di osteggiarci, stiamo sugli avvisi, parati a respingere sempre i suoi conati, le sue aggressioni.

Questo, a parer mio, è il partito a cui è duopo appigliarci. Noi dobbiamo assumere un'attitudine di difesa, ma interdirci perfino l'apparenza delle offese in tutto ciò che concerne l'ordine spirituale, perchè i nostri colpi in questo ordine andrebbero molto più in là di Roma.

Mentre noi crederemmo di non aver colpito che la romana Curia, noi invece avremo offeso la coscienza cattolica dell'universo.

Una grande prudenza è dunque necessaria in questa materia. La mia formola è questa; astenersi da ogni apparenza di offesa, ma in pari tempo vigilare gagliardamente, costantemente alla difesa.

Ora, come si raggiungerà tale intento? Reprimendo col diritto comune qualunque attentato che la Corte di Roma, oppure l'alto o il basso clero commetta per istigazione di essa o di *motu proprio* contro la sicurezza dello Stato ed i diritti della nazione.

Notisi bene, o signori, io dico che si debbe reprimere qualunque attentato, punire cioè il fatto col diritto comune. Punire il fatto, non perseguire l'intenzione: punirlo col diritto comune, non con mezzi eccezionali, epperò stesso ingiusti.

Se così faremo, avremo sempre con noi l'opinione europea. Essa non potrà mai considerarci come persecutori della Chiesa, quando a qualunque censura potremo rispondere che erasi contro noi iniziato e consumato un attentato che metteva in pericolo la nostra sicurezza, la nostra pace, e che noi lo abbiamo represso.

La società debbe difendersi contro chiunque, sia che porti il saio o indossi la porpora, sia che copra la testa di un umile berretto o cinga il capo della triplice tiara.

La coscienza europea ci darebbe sempre ragione in qualunque atto nel quale noi provvedessimo alla nostra difesa, ma non ci sarebbe più favorevole se per avventura noi lasciassimo prevalere nel nostro cuore un sentimento d'irritazione, tuttochè ben naturale e assai facilmente scusabile: se lasciassimo prendere il disopra al vecchio Adamo, per usare una frase di Walter-Scott; se insomma invece di limitarci alla tutela dei nostri diritti, noi avessimo trasceso ad atti di offesa del principio spirituale.

No, l'opinione e la coscienza europea non sarebbero con noi quando c'intromettessimo nelle cose spirituali, quando volessimo penetrare nella Chiesa, quando volessimo ingerirci di liturgia, e regolare, per esempio, il mangiar di magro, o il mangiar di grasso. (*Rumori*)

SANGUINETTI. Domando la parola.

BONGHI. Il Governo non ha mai fatto questo.

BOGGIO. Mi è parso che qualcuno mi abbia detto che il Governo non s'ingerì mai in questo; ma se io vi dicessi, o signori, che ho proprio sotto i miei occhi una circolare di un prefetto nella quale si danno istruzioni e norme speciali precisamente in ordine al mangiar grasso o magro?

In una discussione così grave, così capitale qual è la presente, io non intendo portare innanzi allegazioni che io non sia in grado di provare. E d'altra parte credo necessario che simili fatti siano conosciuti dal Parlamento affinché se ne possa trarre un insegnamento che giovi al retto andamento della cosa pubblica. Così io non muovo censura a quel funzionario perchè ha firmato questa circolare; molto meno poi ne voglio far risalire la responsabilità all'onorevole guardasigilli che l'avrà ignorata; forse quel prefetto si trovò nella necessità di così operare, ma perchè? Per effetto del primo passo. Fate una volta un passo fuori della vostra sfera d'azione, e non sapete più dove vi fermerete. Perso una volta il centro di gravità non è più possibile prevedere quando il pendolo si fermerà: non avrà un moto perpetuo, ma chi vorrà calcolare preventivamente il numero delle oscillazioni che esso darà prima di arrestarsi?

Ora è successo che il 28 febbraio da un prefetto (la Camera comprenderà che non importa niente affatto farne palese il nome, perchè, ripeto, non ne faccio una censura, ma cito soltanto questo fatto per provare dove ci conduce un sistema difettoso), il 28 febbraio si è diramata da un prefetto la seguente circolare:

« Questa prefettura è venuta in cognizione che in vari comuni della provincia si è cercato dal clero, anche in questo anno, di esigere dai fedeli le consuete elemosine per le bolle della quaresima, in taluni luoghi dispensando le carte ed in tali altri autorizzando a voce l'uso di determinate vivande. L'introito di siffatte bolle si versava per l'addietro in favore del regio erario, la loro distribuzione doveva essere precedentemente permessa dal Governo. »

Il Governo speculava sui permessi di grasso e di magro: parlo del Governo borbonico, epperò non c'è da farne le meraviglie...

BEIGANTI-BELLINI BELLINO. Domando la parola.

BOGGIO... certo l'onorevole ministro delle finanze, quando ha elaborato il suo piano, a questo singolare espediente non ci aveva pensato. (*ilarità*)

« Da ciò vuolsi conchiudere che le pratiche di alcuni ecclesiastici sono ora in tale argomento del tutto arbitrarie ed illegittime per duplice ragione, che i fondi relativi debbono devolversi a pro dello Stato, e che l'elemosina non può esigersi se non dietro la consegna effettiva della bolla in virtù dell'autorizzazione

del Governo. Fino a questo punto, come dal Governo del Re non è stata emessa alcuna disposizione in proposito, è da ritenersi sospeso l'esercizio delle bolle, rimanendo a ciascun individuo di regolare il suo vitto nel periodo di quaresima secondo il criterio della propria coscienza. »

Eccovi adunque il Governo dispensatore dei permessi del magro e del grasso!

Dacchè si entrò in questo sistema della necessità del regio *exequatur* per una bolla del mangiar magro o del mangiar grasso, è naturale che il prefetto abbia dovuto avvertire i suoi amministrati che se il prete domanda loro un tanto per la facoltà di mangiar grasso, siccome non ha ancora ottenuta l'autorizzazione dal Governo, non sono obbligati a pagare.

Ma che giudizio dobbiamo portare di un simile sistema?

Mentre dobbiamo volgere la nostra sollecitudine a far l'Italia, mentre dobbiamo pressochè tutto riedificare, credete voi che il doversi occupare di simili bazzecole, aiuti il buon andamento della cosa pubblica?

Credete voi che un guardasigilli possa lusingarsi di rispondere alla pubblica aspettazione, se sciupa il suo tempo intorno a questi argomenti? Io non gliene farò una censura, ma adduco quest'esempio per chiarire che il sistema in sè è vizioso, che perciò vuole essere emendato. (Bene! a destra)

Voci a sinistra. Non è il caso.

BOGGIO. Egli è propriamente il caso.

PRESIDENTE. Non interrompano.

BOGGIO. Dunque scorge la Camera a quale conseguenza ci trascina questo sistema. Queste conseguenze sono ridicole; ve n'ha poi delle altre che cessano di essere ridevoli e che diventano dolorose e compromettenti. Così, per esempio, quando non si ha da principio un sistema preconcepito, o quando un sistema non è fondato sulle vere sue basi, che cosa succede? Che dovrete continuamente oscillare, ora attenendovi ad un mezzo, ora ad un altro.

Anche a tale proposito non mi periterò di parlar liberamente, perchè il signor guardasigilli in questo caso è fuori di questione.

Quando si fece la legge per la festa nazionale, si è detto al clero: voi dovete cantare, e si processarono i preti che non cantavano: alcuni furono assolti, altri condannati; si gittò il dubbio nelle coscienze, lo scredito sulla legge stessa e sui magistrati per questa difformità di giudizi.

Che in altri tempi, in Francia, si vedesse a quando a quando annunciato che quella tal sera la Compagnia reale avrebbe recitato quella tale commedia *de part le roi*, si comprende (*ilarità*), ma che si prescrivasi ai parroci di cantare nel giorno della festa nazionale sotto pena d'infrazione delle leggi, questo è quello che io non so comprendere. Tant'è che l'onorevole Minghetti quando teneva, se non erro, il portafoglio dell'interno, propose una disposizione veramente consona ai sani principii facendo dichiarare dal Parlamento che chi voleva cantare

il *Te Deum*, lo cantasse, e chi non voleva, non venisse a ciò obbligato.

Quella medesima incertezza, quelle medesime contraddizioni che in ordine alla festa nazionale ed al canto del *Te Deum*, le vedemmo riprodursi in questi ultimi tempi in altre parecchie occasioni, sempre con danno dell'autorità morale del Governo e della sua buona riputazione in Europa. Ora si prescriveva ai magistrati di procedere rigorosamente contro il clero, ora di usargli tolleranza; spesso fu incriminata l'intenzione, e ci toccò di vedere risuscitati i processi di tendenze che avevamo sempre creduti un prestigio dei soli Governi dispotici. Di qui pure grande imbarazzo nei magistrati.

Di qui una grande discrepanza nella giurisprudenza. Se voi percorrete la collezione dei giudicati delle varie Corti, delle varie provincie del regno, voi vedrete come taluni principii, fra quei medesimi che per la natura loro meno di qualunque altro dovrebbero dar luogo a dubbiezze, siano stati variamente intesi dagli stessi magistrati, ed interpretati nei modi i più dissimili; il che in faccia all'Europa non accresce certamente la nostra autorità morale.

Finalmente si è avuto ricorso anche ad un altro spediente, vale a dire ad un sistema d'incoraggiamento verso quei sacerdoti i quali si mettono in opposizione coi loro Ordinari. Questo sistema può da taluno non ripudiarsi come arma di guerra, come mezzo temporaneo che può avere una qualche utilità, ma che in ogni caso sarebbe sempre relativa.

Io però non dubito di asserire che questa utilità non c'è; e non solamente non credo questo sistema vantaggioso come principio, ma neppure come espediente momentaneo.

Confesso schiettamente che mi rincresce vedere il Governo entrare in questa via. Lo so che era massima dei principii dispotici di dividere per imperare, ma qui anche dividendo non raggiungiamo punto lo scopo.

Anche alloraquando avremo guadagnato 500, o 1000, o 6000 preti italiani all'opinione del Governo col sistema che ho dianzi accennato, con pubbliche lodi, oppure anche con incoraggiamenti più materiali, che non so però se abbiano avuto luogo; quand'anche, dico, con questi varii mezzi si riesca ad ottenere che quattro o cinque mila preti firmino un indirizzo al Papa per dirgli che abbandoni il potere temporale, od approvino una polemica diretta contro di lui e i cardinali, io non credo che avremmo veramente acquistato una forza efficace. Ed anzi credo poi questo sistema economicamente rovinoso.

A questo proposito mi ricorre ora alla mente un fatto che riferisce Bentham, se non erro, nei suoi studi di diritto penale.

Ivi narra di un principe che, morto il padre, e chiamato al trono, si vide per primo atto di Governo portata innanzi una sentenza di morte da sottoscrivere.

Il buon principe non voleva saperne, avrebbe desiderato non firmarla.

Il ministro insisteva e diceva: costui ha commesso il reato, è stato condannato alla pena di morte; così stabilisce la legge, bisogna applicarla.

Ebbene, soggiunse il principe, togliamo la pena di morte, così non dovremo applicarla.

Ma se voi abolite l'estremo supplizio, replicò il ministro, guastate l'economia delle pene.

« Allora togliamo le pene, disse il principe.

« Ma come faremo? chiese ancora il ministro.

« Come faremo? Io promulgherò un editto, in cui prometterò un premio a tutti coloro che in fin della settimana potranno giustificare di non aver commesso alcun reato. »

Non ci fu rimostranza che valesse, si fece quell'editto; ma che cosa ne avvenne?

Non so se alla seconda od alla terza settimana il ministro delle finanze si trovò più imbarazzato di quello che fosse prima del prestito il ministro di finanze del regno d'Italia.

(Oh! oh! a sinistra)

Dispiaccia pure a taluno quest'esempio, io persisto nel credere che, se il Governo dovesse calcolare su premi, su compensi per acquistarsi l'appoggio di una parte del clero, farebbe, anche economicamente, un cattivo affare; e bisogna che pensi a questo risultato.

Io non dico già che *a priori* ogni prete il quale ora promette il suo concorso al Governo stipuli per sé una pensione, un ciondolo, un impiego. Alcuni lo faranno, ma giova credere non siano questi che mere eccezioni. Ma dico che per indiretto giungeremo pur sempre a questa conseguenza.

Il prete che si pronuncia per il Governo, contro il papa, contro il potere temporale, e si mette in urto col suo vescovo si espone ad essere sospeso *a divinis*; allora, non avendo più di che campare la vita, è naturale che egli ricorra al ministro e gli dica: vedete, io, per far atto di buon cittadino, ho sottoscritto quell'indirizzo, il vescovo mi ha sospeso, non ho più mezzo di sussistenza; soccorretemi. Ed il ministro, se non per politica, almeno per compassione, per necessità, gli dovrà dare qualche sussidio per sopperire al suo sostentamento.

Di modo che coloro che s'inquietavano di quel mio esempio, calmino la loro suscettività; io non ho voluto fare un'allusione, nè convertire in regola l'eccezione, ma soltanto dimostrare che col sistema degl'incoraggiamenti, senza volerlo, senza pensarci forse da principio, arriveremo poi all'ultima conseguenza che dovremo provvedere, a mantenere tutti quei preti che si saranno compromessi per noi verso il superiore ecclesiastico; perchè il non farlo avrebbe aspetto di una ingratitudine, di una immoralità.

Almeno vi fosse un compenso politico, ma questo non c'è.

Qui, o signori, ho bisogno della vostra indulgenza, perchè qui è la quistione più scabra e spinosa.

È opinione molto diffusa nel volgo che l'influenza del clero dipenda dalle sue grandi ricchezze. Io credo radicalmente erronea questa opinione.

In ogni caso essa ha potuto valere per la Francia e quando il clero e la nobiltà ivi possedevano i due terzi del territorio, ma non vale presso di noi dove non sono grandi possedimenti in mano del clero. La vera ragione dell'influenza del clero credo che non consista in questo, ma bensì nella natura stessa dell'ufficio suo e nel modo con cui è costituita la Chiesa cattolica.

Ricordatevi, onorevoli colleghi come la religione cattolica pel fatto delle sue istituzioni s'impadronisce dell'uomo sin dalla nascita, quasi quasi direi prima di questa, e non lo lascia più neppur dopo morte.

Appena l'uomo è nato, gli dà il battesimo, a sette anni la cresima, e indi la confessione e la comunione, quand'è fatto adulto, ne consacra il matrimonio, quando è gravemente ammalato gli amministra i sacramenti, quand'è morto ne accompagna la bara; e profferisce sulla sua fossa le estreme preci.

Questo, signori spiega l'influenza della religione cattolica e del clero; l'una e l'altro allacciano l'uomo in tutti i momenti della sua vita, in tutti gli atti più importanti della sua esistenza.

Ora un'influenza che da simile causa deriva presso quali preti si trova?

Il prete che sia stato sospeso *a divinis* dal suo Ordinario non è quello che l'uomo o la donna andrà a consultare.

Chi vuol far battezzare un bambino dee necessariamente rivolgersi al parroco; ma lasciando ciò a parte, chi ha fede e sentimento cattolico, quando vuole avere direzioni per la sua coscienza, non andrà dal prete che sa essere stato sospeso *a divinis*, e che considera già come a metà ingoiato dalle caverne infernali.

BOTTEBO. Va a don Grignaschi.

PRESIDENTE. Non s'interrompa.

BOGGIO. Non posso rispondere perchè non ho capito.

PRESIDENTE. Tanto meglio se non ha capito l'interruzione. (*Si ride*) Continui pure il suo discorso.

BOGGIO. Accetto senza domandare quale dei due sia meglio (*Ilarità*), e vado avanti.

Dico adunque che non dobbiamo farci una grande illusione, non dobbiamo credere che le masse ragionino come molti di noi. Bisogna considerare l'uomo qual è.

In una parola, o il cittadino è cattolico o non lo è. Se egli accetta ancora l'autorità della Chiesa cattolica, siate pur persuasi che non andrà mai dal prete sospeso e scomunicato, ma bensì da quello che sarà ossequente al suo vescovo; se invece ha già respinto da sé l'influsso morale della religione, non si recherà nè dal sacerdote sospeso, nè da quello beneviso al vescovo.

Io credo di non dir cosa non parlamentare affermando che il prete sospeso *a divinis* non ha più, come tale, credito e autorità veruna sui fedeli.

Laonde quando voi abbiate consenziente una falange di preti che, per aver firmati certi indirizzi, siano sospesi *a divinis*, non potrete sperarne verun appoggio,

ma si piuttosto vi saranno un impedimento ed un aggravio. Se essi vi domanderanno un sussidio, voi non potrete negarlo, ed io stesso, che credo di non poter essere a tal uopo appuntato di soverchia tenerezza, voterei una somma, se fosse proposta, in quelle condizioni di cui ragionava poco anzi.

Quando avrete tutti questi preti sulle braccia, voi non avrete acquistato una particella di autorità morale, perchè è vero che avrete un esercito di combattenti, ma un esercito che non saprete contro chi far combattere. Se poteste farne un reggimento pel giorno in cui darette la scalata a Roma, meno male; ma utilità morale, appoggio, od autorità politica questi uomini non ve la possono dare. Essi saranno forniti di grande ingegno, la colpa dovrà attribuirsi all'ignoranza delle masse; queste da qui a 10, 20, 50 anni la penseranno forse diversamente: ma io prendo le cose quali oggi sono e ripeto che di nessun vantaggio può esservi il loro concorso.

Se è alcuno in questo recinto il quale creda che un cattolico sia mai per iscegliere a direttore della sua coscienza un prete sospeso *a divinis*, lo dica: ed io mi darò per vinto.

Concludo adunque che questo sistema non ci dà neppure un'autorità morale, mentre invece ci reca un grave danno economico.

È pure politicamente funesto perchè indisponde contro di noi l'opinione cattolica d'Europa.

Il conte di Cavour ci ha detto le cento volte che questa opinione non debb'essere tenuta in non cale, ed io mi tengo prezioso il suo ammonimento. Certo non dobbiamo transigere nè cedere, nè abdicare ad alcuna parte de' nostri diritti, ma dobbiamo ad un tempo evitar tutto ciò che possa dar pretesto a calunniare le nostre intenzioni.

Tutto ciò che potrebbe dar argomento ad accusarci (a torto, se volete) che noi vogliamo creare uno scisma nella Chiesa, e rompere l'unità della fede cattolica, ci recherà grandissimo danno nell'opinione, nella coscienza europea.

Io vi ho aperto francamente l'animo mio. Vi ringrazio della cortese indulgenza colla quale mi consentiste di percorrere questo ampio e scabro terreno. Mi rallegrò di essere omai vicino a riva: io mi asterrò dal citare i versi di Dante per non fare abuso di poesia in un recinto politico; ma è certo con quella medesima soddisfazione che vi dico ora, questo argomento io l'ho esaurito.

Rimane l'ultima parte. Coerente a me medesimo, dopo di avere censurato, non gli uomini, ma il sistema (e spero che l'onorevole guardasigilli mi renderà questa giustizia), dirò che cosa credo che si debba fare. Una formola astratta l'ho già indicata; ma queste in politica non mi hanno soddisfatto mai. Elle possono essere il punto di partenza, ma non la conclusione di un discorso politico. Completerò adunque la formola astratta colla formola pratica.

Io non ho fede nelle così dette prerogative della Co-

rona verso la Chiesa, quali lo *appello per abuso*, lo *exequatur*, le *nomine ai vescovadi*, ai *canonicati*, e simili. Ne esporrò le ragioni. In tutte le istituzioni umane è legge di natura che ciascuna sia appropriata ad un dato ordine di cose, ad un dato tempo. L'appello per abuso, per cui si sottoponeva ad un procedimento eccezionale l'ecclesiastico che aveva abusato della sua potestà, l'appello per abuso era utile, necessario quando non vi era il diritto comune; ma ora che noi possiamo mandare gli ecclesiastici innanzi ai giurati, ora sarebbe anzi fare atto di debolezza l'aver ancora fede nell'appello per abuso. (*Bene!*)

Signori, è successo qualche rarissima volta che i giurati hanno assolto un vescovo, ma è avvenuto più frequentemente che l'hanno condannato. Io ho assistito ed all'uno ed all'altro di questi fatti, e non ho parole che valgano ad esprimervi la sensazione profonda che produceva sulle popolazioni il vedere, massimamente nelle provincie che per l'addietro erano da noi staccate, un prelato comparire innanzi i giudici popolari, come qualunque altro volgare delinquente, subire gli interrogatorii, dar ragione del suo operato, e nel veder quindi cader sopra di lui coll'istessa eguaglianza, come su qualunque altro accusato, la spada della giustizia. Io ho udito buoni popolani dire: « prima della unità d'Italia di queste cose non se ne vedevano, » e questo per me, o signori, è il più grande elogio della attuali nostre condizioni, e questo, voi converrete, che è far atto di forza l'applicare a qualunque ordine di delinquenti il diritto comune.

Riguardo all'*exequatur* per la promulgazione delle bolle e decreti provenienti da Roma, esso, dopo la libertà della stampa, diventò illusorio, perchè quel breve che non si può pubblicare nel modo solenne, perchè ci manca l'*exequatur*, si pubblica dalla libera stampa.

È vero che ho sentito qualche volta discutere un singolare punto di filosofia teologica. Ho udito dirmisi: sia pure che i fedeli abbiano conosciuto la bolla di scomunica, ma a questa manca il visto del guardasigilli e del procuratore del Re; dunque essi non sono obbligati ad osservarla perchè non è regolare.

Questo mi richiama alla mente un aneddoto relativo ad un nostro illustre ed insigne magistrato.

Il dì in cui giunse a Torino la notizia del colpo di Stato francese, egli s'imbattè in un suo collega, il quale gli dice: sapete la gran notizia? Il presidente della Repubblica ha fatto un colpo di Stato, ha sciolto l'Assemblea. Quel magistrato stette un momento sopra pensiero e poi rispose: che importa? Ei non ne aveva il diritto, è tutto nullo quello che ha fatto. (*Ilarità*) E l'onorevole Ercole conosce il personaggio a cui faccio allusione.

Ha lo stesso valore il ragionamento di coloro che dicono che i fedeli non sono obbligati ad osservare una bolla alla quale manchi lo *exequatur*.

Evidentemente il cattolico consulterà la propria coscienza, e sempre quando in qualsiasi modo giunga a sua notizia la esistenza di un atto dell'autorità eccle-

TORNATA DEL 21 APRILE

siastica, egli si sentirà vincolato all'obbedienza, sia esso o no munito dello *exequatur*.

D'onde la conclusione che questo diventò affatto inutile dopochè abbiamo la libertà di stampa.

Quanto all'altra parte dello *exequatur* che concerne le nomine ai benefici, esse appartiene a un ordine di idee analogo a quello del dritto di proposta ai vescovadi.

Io non capisco come da taluni si dia tanta importanza al dritto di proposta per i vescovadi.

Un ecclesiastico dopo che fu assunto ad una sede vescovile, può egli ancora temere o sperare qualche cosa dal Governo? Egli continua a tutto temere e tutto sperare da Roma: Roma è che da vescovo può farlo cardinale; i cardinali sono che lo possono eleggere Papa. Il Governo non può più fargli nè bene, nè male.

Date che sorga un conflitto, e vedrete che, per necessità di coscienza e della stessa sua posizione, questo vescovo, se dovrà pronunziarsi, non potrà mai optare per lo Stato; tutto al più avrete la sua neutralità; e neppure questa, se sorviene una grave evenienza, una vera crisi; perchè quando Roma gl'imponesse d'agire, quale sarà quel vescovo che oserà ricusarsi, mentre al suo rifiuto potrebbe tener dietro la sospensione *a divinis*? Immaginatevi un vescovo sospeso *a divinis*!

Da che queste prerogative di regalie nell'attuale ordine d'istituzioni e di cose non hanno più, agli occhi miei, alcun valore, dirò io per questo che si debbano fin d'ora sopprimere? No, o signori.

Vi sarà avvenuto più di una volta, visitando all'estero gli arsenali, di trovarvi vecchie armi fuori uso là ammonticchiate e polverose, ma che ciò non ostante potrebbero a un dato momento rendere un qualche servizio. Io ammetto che si mantengano ancora provvisoriamente gli appelli per abuso, gli *exequatur*, le proposte ai vescovadi al modo con cui si conservano quelle vecchie armi negli arsenali.

Ammetto che si conservino, non tanto per usarne, quanto per farne gettito; non tanto per adoperarle ora (lo ripeto, io ho una fede incrollabile nel diritto comune), ma per poter dire alla Corte di Roma che il giorno in cui sia disposta ad un accordo, noi rinunzieremo definitivamente in favor suo a tutte queste prerogative.

Rimane la quistione dell'asse ecclesiastico.

Perchè il Governo, perchè il Parlamento non potrebbero tornare all'idea del conte di Cavour? Perchè non potrebbe il Governo far ciò che quell'illustre uomo di Stato aveva immaginato, ciò che avrebbe forse recato a compimento se gliene fosse rimasto il tempo? Io non mi sono associato alla domanda di una legge sulla Cassa ecclesiastica, perchè vedo il sistema di questa radicalmente ozioso. Chiedo invece una legge sull'asse ecclesiastico, perchè ciò per me significa una legge, la quale, accertata la consistenza ed il reddito dell'asse ecclesiastico, promuova il riparto di quest'asse fra gli stessi ecclesiastici in modo che il Governo più non debba partecipare alla spesa dei culti.

Questo concetto, del quale, ripeto, non sono autore, ma solo riproduttore, questo concetto ha per me grandi vantaggi economici e politici.

Primo vantaggio economico, di per sè evidente, si è quello di esonerare il bilancio dello Stato.

Ma contiene pur anche un altro grande vantaggio economico, perchè questa operazione sarebbe un avviamento ad un'altra, alla surrogazione della proprietà immobiliare ecclesiastica con iscrizioni sul Gran Libro.

Io mi opporrò sempre al sistema di coloro che vorrebbero i preti pagati. Degli'impiegati ne abbiamo già troppi. Non mettiamone ancora in Chiesa se non vogliamo andare all'estrema rovina.

Preti stipendiati, impiegati, non ne voglio.

Preti creditori dello Stato, preti creditori della nazione, iscritti sul Gran Libro in corrispettivo delle proprietà immobiliari che hanno abbandonate, questi preti li riconosco, li ammetto.

Questi preti possono continuare ad essere indipendenti; ma invece non consentirò mai a fare del clero una succursale della burocrazia, uno strumento docile in mano a qualunque Governo.

Non pensiamo solo all'oggi, pensiamo anche al domani.

Guardiamo agli esempi delle nazioni vicine; impariamo dall'esperienza altrui che cosa guadagni la libertà dei popoli ad avere un clero servile.

Signori, ho finito. L'ampiezza dell'argomento mi trasse più in là di dove io m'era proposto d'andare.

Io nutro fiducia che l'onorevole guardasigilli saprà dare spiegazioni soddisfacenti, ed io glielo auguro di cuore.

Io credo di poter assumere, e per me, e direi quasi, per tutta la Camera l'impegno morale che la Camera sarà contenta di camminare dietro di lui, quando lo vegga prendere l'iniziativa, avviarsi verso quella meta dell'unificazione legislativa, che dev'essere oggimai il nostro costante e precipuo scopo, la nostra più grande, più viva preoccupazione.

Noi attraversiamo, è inutile il cercare di dissimularlo, un momento di crisi, ma abbiamo in noi elementi di forza sufficienti per superarla felicemente.

L'unità nostra viene insidiata e calunniata: si dice che noi siamo buoni ad esprimere voti politici, ma che noi non sappiamo attuare l'unità nelle istituzioni. Ebbene, a questa infondata accusa, a questa maligna insinuazione risponda l'opera nostra.

L'Europa ci applaudirà quando ella vedrà che noi efficacemente promovendo e conseguendo l'unificazione legislativa, e regolando, secondo i principii di ragione, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, avremo dato all'unità politica il più saldo ed incrollabile fondamento, quello che consiste nella solidarietà dei sentimenti, delle opinioni e degl'interessi. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha inviato al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il sottoscritto dichiarando di aderire all'ordine del giorno Cocco pei paragrafi 1, 2 e 3, a quello di Laz-

zaro, Michellini, Ricciardi e Conforti ed a quelli D'On-des-Reggio n. 1 e Camerini n. 2 e 5, propone inoltre il seguente:

La Camera invita il Ministero a proporre nella prossima Sessione un sistema di presentazione per le nomine e per le promozioni nell'ordine giudiziale che assicuri l'eccellenza delle scelte sottraendole ad ogni sospetto di favoritismo;

« La pubblicità dei voti nelle decisioni dei tribunali collegiali. »

La parola spetta al deputato De Blasiis.

DE BLASIS. Dichiaro alla Camera che non intendo di fare un discorso. I lunghi ed eloquenti discorsi che si sono già fatti dagli onorevoli preopinanti hanno svolto la materia, oserei quasi dire, anche troppo ampiamente, e dico troppo ampiamente, perchè a me pare che a proposito della discussione di bilanci (e di bilanci che siamo costretti a discutere in tanta strettezza di tempo, e con tanto desiderio di far presto) forse le sole materie che potevano meritare una discussione alquanto ampia e particolareggiata erano quelle che riguardavano le economie più facili a conseguirsi con pronte riforme.

Infatti intorno alla materia relativa a tali economie io intendeva appunto di venire esponendo alla Camera alcune considerazioni, ma poichè già parecchi degli oratori hanno toccato e svolte la maggior parte delle cose che io mi proponevo di dire, non uscirò dal mio sistema di non abusare del tempo della Camera ripetendo cose più volte dette, e mi contenterò di dichiarare che le conclusioni alle quali intendeva io di giungere sono contenute nell'ordine del giorno già presentato sul banco della Presidenza dall'onorevole Conforti e che porta anche la mia firma insieme con la sua e di altri colleghi.

Solamente prego la Camera a volermi permettere di fare un brevissimo ricordo all'onorevole ministro guardasigilli.

Rammerà l'onorevole ministro guardasigilli che egli mi fu collega in una interpellanza che movemmo in dicembre 1861 all'onorevole Miglietti allora ministro di grazia e giustizia, intorno alla novella circoscrizione territoriale dei tribunali e delle Corti d'appello che doveva introdursi nelle provincie napoletane. Rammerà che entrambi credemmo opportuno di prendere atto di alcune gravi parole che l'onorevole Minghetti rispose alle nostre osservazioni, parole che non credo inutile di rimettere a memoria anche della Camera.

L'onorevole Miglietti diceva in appoggio della legge da lui proposta intorno alla circoscrizione delle Corti e tribunali nelle provincie meridionali: « È d'uopo che la giustizia sia bene amministrata e che non si faccia uno spreco inutile di danaro. Noi abbiamo attualmente nelle provincie antiche e nelle recentemente annesse tribunali che pronunziarono otto o dieci sentenze civili nel corso di un anno, ed abbiamo Corti d'appello che dal febbraio a tutto novembre hanno pronunziato venticinque sentenze in cause civili. Io desidero che sia

adottato dal Parlamento il sistema rigoroso da me seguito nella circoscrizione delle provincie napoletane, affinchè esso serva di norma per correggere quella viziosa delle altre provincie dello Stato. »

Io non esitai a far plauso a queste dichiarazioni dell'onorevole Miglietti, e vi feci plauso tanto più volentieri e con fiducia, inquantochè conosceva ciò che egli fin dal 1859 avea stampato sul proposito, e quali proposte pratiche egli faceva per la restrizione delle Corti e dei tribunali nell'Italia superiore; d'altronde lo scopo della mia interpellanza era non di ottenere un allargamento nel numero dei tribunali e delle Corti di appello pel Napolitano, ma un maggior ordine ed una maggiore convenienza nella destinazione delle sedi di quei tribunali e di quelle Corti.

Io dunque, pregando ora l'onorevole guardasigilli di voler dare le sue precipue cure a questo gravissimo argomento che può riuscire veramente molto proficuo alle finanze dello Stato, non gli raccomando già di accrescere nelle provincie napolitane le quattro Corti di appello ed i trentadue tribunali di circondario che vi sono; ma se è vero, come tutti conoscono, che le provincie napolitane, sia per popolazione, sia per importanza e sia per estensione superficiale, costituiscono meglio che il terzo dell'attuale Stato italiano, e se si ritiene che quattro Corti d'appello e trentadue tribunali circondariali possono essere sufficienti per esse, ed io sono convinto che il sono, conviene essere conseguenti ai principii esposti dall'onorevole Miglietti nelle altre provincie del regno, le quali sono al certo in migliori condizioni delle napolitane in quanto a facilità di comunicazioni, e non dovrà più a lungo permettersi che vi sieno tribunali e Corti d'appello in numero tanto superiore al bisogno. Se quattro Corti d'appello si credono sufficienti pel Napolitano, dunque altre otto basteranno pel resto dello Stato; se trentadue tribunali di circondario bastano pel Napolitano, sessantaquattro saranno più che sufficienti per tutte le altre provincie.

Il fatto è che attualmente nel resto d'Italia, invece di otto Corti d'appello e di sessantaquattro tribunali circondariali, ve ne sono quattordici delle prime e centoquattro dei secondi.

Se dunque io insisto nel richiedere l'applicazione di ciò che l'onorevole Miglietti chiamava il rigoroso sistema da introdursi anche nelle provincie napolitane, saranno sei Corti d'appello che verranno di botto a risparmiarsi e quaranta tribunali; il che ognuno comprende qual seria diminuzione di spese produrrebbe.

Io spero poi che l'onorevole guardasigilli, quando verrà a proporci una legge sul proposito, non una semplice restrizione nelle provincie italiane vorrà proporci, ma anche una rettifica delle circoscrizioni un po' in fretta introdotte nel Napolitano, e vorrà con un più accurato e più equo riparto territoriale far svanire parecchi inconvenienti che colà si lamentano.

Guarderà, per esempio, se la popolazione e gli affari sieno convenevolmente ripartiti fra le quattro Corti di

TORNATA DEL 21 APRILE

appello, e se non ve ne sia alcuna la di cui sede non sia fissata in luogo ove più facilmente si acceda da tutte le parti che costituiscono la sua giurisdizione; guarderà, relativamente ai tribunali, se non si verifichi alvolta questo sconcio, che cioè in alcune provincie, le quali hanno non meno di 250 a 300 mila abitanti, vi sia un solo tribunale, ed invece in altre che eccedono di poco i 300 mila abitanti ve ne sieno due, e tre, e qualche volta persino quattro.

Questi brevissimi ricordi io faccio all'onorevole guardasigilli, e desideroso di affrettare la votazione di questo e degli altri bilanci non ancora discussi, mi astengo dal diffondermi in altre considerazioni, rimettendomi a quelle già fatte dalla Commissione del bilancio, e dall'onorevole relatore maestrevolmente esposte e giustificate, e pregando la Camera a voler votare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Conforti e da me e da altri colleghi firmato.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io avevo intenzione di prendere oggi la parola, ma dopo aver udito un così lungo e dotto discorso dall'onorevole deputato Boggio mi riserbo a parlare domani.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Franchis.

DE FRANCHIS. L'ora è tarda!

Voci. Parli! parli! Altrimenti non la finiremo più!

DE FRANCHIS. Signori, io obbedirò al volere della Camera, tanto più che dopo la lunga discussione che già ebbe luogo e dopo i rimarchevoli discorsi pronunciati dagli onorevoli oratori che mi han preceduto, il mio compito diviene assai men grave di quello che da principio mi appariva, ed io quindi con miglior animo entrereò a ragionare sul grave argomento che ne forma il soggetto, e lo farò brevemente.

Solo prego la Camera di volermi accordare la sua benevola attenzione, poichè nuovo nel suo seno, sorgendo per la prima volta a parlare al suo cospetto, io ho bisogno di tutta la sua indulgenza!

Io non ho la pretensione di dir cose nuove, chè il trovarne per voi sarebbe cosa assai difficile; mi propongo solo di presentare alcune pratiche osservazioni, le quali, se mal non mi appongo, varranno a sparger luce sulle questioni che noi siamo chiamati a risolvere, e varranno anche a rispondere ad alcune accuse che a parer mio senza fondamento si portarono contro le attuali istituzioni, ed in parte anche contro i magistrati che sono destinati a farle funzionare.

E perchè io possa ordinatamente procedere seguirò l'ordine tenuto dalla Commissione nella sua rimarchevole relazione.

La Commissione, costantemente preoccupata dalla enormezza della somma a cui si eleva la spesa per la amministrazione della giustizia in Italia, ripeteva dapprima ciò che altra volta era stato detto dall'onorevole Sella, allora ministro delle finanze, esser cioè cosa veramente strana il vedere come presso di noi l'ammini-

strazione della giustizia costasse meglio di una metà più di quella che costa in Francia.

E qui mi giova osservare innanzi tutto come un paragone fra noi e Francia non sia giusto in ordine al modo con cui funziona la giustizia ne'due paesi. La Francia da più di mezzo secolo in condizioni normali vede funzionare i suoi ordinamenti giudiziari, tranne alcune modificazioni che vi furono per le ultime ordinanze portate. Noi per lo contrario siamo in condizioni eccezionali; noi, e non bisogna dimenticarlo, abbiamo in breve tempo compiuto un tal fatto che per le altre nazioni ci vollero secoli, rivoluzioni e sangue. La Francia cominciava da Luigi XI, seguitava con Richelieu, e quindi traversando immense rivoluzioni finiva con lo spegnere il federalismo; nè questo solo che anche ai di nostri dovette in mille guise calmare le apprensioni degli Allemanni che la conquista aveva aggregato al regno di Francia. Quindi io dico: il paragone non istà, non è giusto, e non si può da questo dedurne una condanna pel sistema attualmente in vigore.

La Commissione si volse a rintracciare la causa di questa spesa esorbitante, e che di molto sorpassava quella di Francia. Essa molte cause ne rinveniva, ma principalmente si limitava a questa che presso di noi i tribunali di commercio sono altrimenti ordinati di quello lo siano in Francia; che presso di noi i tribunali, quando si voglia considerare la popolazione, sono in numero assai maggiore di quello lo siano in Francia, come pure le Corti d'appello e le Corti di cassazione; ma non poteva a meno la Commissione di confessare che, malgrado questo numero eccessivo di tribunali, i nostri magistrati, cominciando dal primo, sono così modestamente retribuiti da non portare alcun eccesso di spesa per l'amministrazione della giustizia in confronto alla Francia.

Quello però che non ha veduto la Commissione si è che la differenza principale sta in ciò che nel bilancio francese non figurano i milioni che per titolo d'aspettativa si danno presso di noi a giudici i quali, senza rendere alcun servizio, prendono il loro stipendio. E qui sarà bene osservare come siffatte aspettative abbiano maggiormente a sorprendere, vedendosi che i tribunali in oggi sono aumentati, e che il personale il quale prima esisteva avrebbe dovuto non solo non riescire esorbitante, ma trovarsi assolutamente insufficiente ai bisogni del nuovo ordinamento.

Intanto noi abbiamo aumentato i tribunali e il personale si è trovato al di là di quello che occorreva. Questo fatto spiega come il nostro bilancio si trovi maggiormente gravato.

Un'altra considerazione è da farsi, ed è che le Corti d'assise da gran tempo funzionano in Francia, e che, tranne pochissime le quali possono riguardarsi come in permanenza, molte hanno un numero d'affari assai limitato, e non poche sono quelle che mancano perfettamente d'affari, essendo circoli nei quali una sessione si riduce al discorso d'apertura del presidente, ed al discorso che ne pronuncia la chiusura. Laddove presso

di noi le Corti d'assise sono state recentemente introdotte; e l'Italia, che ebbe in retaggio dalla corruzione dei mali governi un numero grande di malfattori, volendo purgarne la società, ma colla legalità, colle più ampie garanzie, col mezzo dei giurati, non è a maravigliare che numerose fossero dapprima le cause criminali. Quindi la differenza, la molteplicità degli affari presso di noi molto superiore che non in Francia.

Queste considerazioni generali io ho voluto premettere perchè l'accusa così fortemente lanciata contro la nostra amministrazione sia ridotta ai suoi veri termini, sotto questo rapporto.

Un'altra causa della grande spesa trovavano, la Commissione e gli onorevoli oratori che presero parte a questa discussione, nell'eccessivo numero dei tribunali. L'onorevole mio collega De Donno, parlando a tale riguardo, rammentava alcune Corti le quali avrebbero deciso un piccolo numero di cause; e come se ciò fosse una grave onta per quei magistrati, faceva una reticenza che era assai peggiore dell'averli nominati. Egli disse che non avrebbe nominati quei magistrati, ma che però erano scritti nel giornale *La Legge*.

DE DONNO. Domando la parola per un fatto personale.

DE FRANCHIS. Avrò forse franteso, ma, se così sono le cose, rammenterò a me stesso che pei magistrati non c'è che un'onta, ed è quella di non rettamente giudicare, e rammenterò che il decoro dei magistrati non istà nel numero delle cause che decidono, ma nel modo con cui le decidono.

Dirò inoltre a tale proposito che il numero dei tribunali non dipende dal numero possibile delle liti. Vi sono delle ragioni superiori, delle ragioni d'ordine pubblico che regolano l'ordinamento dei magistrati in quei luoghi in cui opportunamente esser debbono per amministrare la giustizia; essi hanno l'esistenza non dai litiganti, ma dal Codice, ma dalle leggi che sono chiamati ad eseguire. Fortunato quel paese che avesse tribunali e non avesse liti.

Augurerei alla Corte d'appello di Torino che un giorno invece di decidere le mille cause all'anno ne decidesse assai meno. Ciò sarebbe indizio di progresso civile.

Un paese che abbia tribunali e non abbia liti dà un'alta prova della sua moralità; ed uno dei principali effetti della retta amministrazione della giustizia consiste appunto nel diminuire il numero delle liti, imperocchè quando la giustizia è rettamente amministrata, i cattivi litiganti si allontanano dal foro.

Il non esservi adunque cause in un dato luogo ridonda ad onore dei magistrati, ridonda ad onore del paese.

Altre economie immaginava la Commissione, altre economie erano proposte dagli oratori che mi hanno preceduto. Si diceva che nei delitti gli appelli correzionali sono di troppo, ed in questo conveniva l'onorevole Boggio. Altri pensavano che il giudizio dei delitti si dovesse rimettere ai giudici mandamentali, cioè fare

un passo indietro, e quindi in contraddizione di ciò che la Commissione stessa aveva detto, e saviamente detto, che in siffatto organamento debbono sempre rimanersi incolumi ed invulnerabili i principii e le norme indispensabili che assicurano le maggiori guarentigie dei cittadini e rendono ad un tempo nell'interesse delle parti più comoda e sicura l'amministrazione della giustizia.

La Commissione si appoggiava in questo sull'esempio della Toscana, dicendo che ivi pei delitti, ossia le trasgressioni, poichè delitto è parola generica in Toscana, non vi esiste appello. Questo è vero in parte, ma d'altra parte, mi permetta di dirlo, è inesatto. Le trasgressioni si distinguono in Toscana in due specie, secondochè siano punibili con maggiori o minori pene; per le une effettivamente non si ammette l'appello, ma per le altre si ammette.

A me poi sembra che, dovendosi tutelare le guarentigie dei cittadini, debba mantenersi l'appello negli affari correzionali.

Aggiungo che non è buona ragione il dire che l'appello non esistendo nella materia criminale, è un'enormità il concederlo per reati minori, nei quali la responsabilità morale essendo sempre la stessa, ma la pena minore, dovrebbero darsi minori guarentigie che non pei grandi misfatti.

Io farò osservare che nei giudizi penali non un giudizio, ma tre se ne fanno realmente sul medesimo fatto e pel medesimo delitto.

I giudizi preventivi sono due, secondo tutte le legislazioni, comechè variamente praticati. Presso di noi è il giudice istruttore il quale esamina preventivamente gl'indizi raccolti, e quando non li trovi di tal natura da giustificare l'arresto, la detenzione del cittadino, ordina la sua messa in libertà; secondo giudizio è quello che si rende dalla sezione d'accusa quando siasi trovata ragione sufficiente per procedere, la quale poi rimette alla Corte d'assise gli accusati, o li libera.

E qui non ho bisogno di rammentare come altri elementi di prova sono bastevoli per mettere le mani sopra un cittadino e per tradurlo in giudizio, ed altri se ne vogliono per legittimare una condanna, e che dallo svariato esame che così se ne faccia ne viene una grande garanzia.

Io dico adunque che, in materia criminale, vi sono due giudizi preventivi ed in ultimo un giudizio definitivo con la massima delle guarentigie, il giudizio per mezzo dei giurati, mentre pei delitti non sonvi siffatte garanzie, essendo che per lo più l'azione è diretta e se dopo la condanna non vi fosse più luogo all'appello per far esaminare i fatti sui quali veniva la condanna, non vi sarebbe che un sol giudizio.

Molto avrei a dire; ma non aggiungerò che poche altre considerazioni intorno ai giurati, poichè l'ora mi sospinge, la Camera è stanca, e la mia parola non ha tal pregio da farsi sentire dopo i discorsi che si sono pronunciati.

L'onorevole D'Ondes-Reggio, con quel sapere che lo

TORNATA DEL 21 APRILE

distingue, con bel dire veniva a gettare il discredito su questa nobile istituzione, e la faceva ripetendo in parte le accuse mosse contro l'istituzione dei giurati sino da un mezzo secolo e più in Francia, dove ancor esistono uomini chiari per ingegno e per dottrina, i quali non parteggiano per quel sistema; egli diceva essere un'enormità il sottoporre ai giurati questioni gravissime di diritto; egli citava la premeditazione; io ne citerò delle più difficili, il tentativo, la complicità, dove è molto più arduo il distinguere quelle varie gradazioni che possono accrescere o diminuire la responsabilità dell'accusato. Eppure, o signori, quando i fatti siano ben definiti, le questioni saranno ben decise dai giurati, ed al magistrato diverrà facile applicare la pena.

Soggiungeva l'onorevole D'Ondes-Reggio che per i giurati si volevano uomini scelti, uomini di lettere.

Ma il giurato giudica col buon senso, il giurato è un uomo che non ha prevenzione, e qui è il beneficio della istituzione. Il primo sforzo che deve talvolta fare un magistrato sopra se stesso è quello di dominare le proprie impressioni, è quello d'impedire che il soverchio ingegno falsi talvolta la coscienza.

Questo pericolo non c'è mai nel giurato. Esso è l'uomo che vive come tutti, è l'uomo che sa apprezzare l'opera del suo simile con quella schiettezza, con quella naturalezza che vuolsi onde pronunziare un giudizio che sia tenuto per verità onde dar luogo ad una condanna.

Aggiungeva il signor D'Ondes-Reggio che allorché i giurati con una maggioranza di sette vot dichiarano colpevole uno sciagurato, allora se i magistrati sono convinti che essi sono caduti in errore, possono rimandare la causa per nuovo esame ad una nuova Sessione. Ma che se anche nel secondo giudizio avvenga la medesima cosa i magistrati sono obbligati loro malgrado a pronunziare una condanna. I magistrati, egli diceva, dovranno allora pronunziare contro coscienza, soggiungendo che s'egli fosse magistrato non avrebbe mai pronunziato condanna contro la propria coscienza.

Io risponderò al signor D'Ondes-Reggio che quando una causa sia stata due volte discussa al cospetto dei giurati con quella pubblicità, con quella larghezza di difesa che in simili giudizi si concede, il verdetto reso nel secondo giudizio può con sicurezza dirsi che sia la verità, e la coscienza dei magistrati può riposarsi tranquilla su di esso. Io me ne appello a quanti amministrarono la giustizia nelle Corti d'assise.

Presentate queste particolari osservazioni converrà anche io con quanto assennatamente diceva la Commissione, cioè, doversi guardare all'economia, doversi sopprimere i tribunali eccezionali. Dei tribunali di eccezione io fui sempre nemico, e non so che i magistrati di prima istanza non possano giudicare di cause di commercio, quando pur sono magistrati coloro che ne giudicano in appello. Io non so se si possa essere magistrati senza avere studiato le cinque parti del Codice, e

senza conoscerle perfettamente, essendo continuamente chiamato ad applicarle per la grande relazione e connessione che hanno fra loro.

Nè meno giusta è, a parer mio, l'abolizione della pubblica clientela, la quale, per quanto in apparenza apparisca filantropica, pur tuttavia nessun speciale giovamento arreca all'amministrazione della giustizia.

Gli avvocati dei poveri non sono che nella residenza delle Corti d'appello.

Ora, che cosa avviene sovente, o signori? Che sopra cinque accusati o più che vengano tradotti in Corte d'assise, un solo possa essere difeso dalla clientela dei poveri, per gli altri bisogna ricorrere al foro, e il foro volentoso si presta a un così grande atto d'umanità. Nei circoli poi, e sono i più numerosi, dove numerosissimi sono gli affari e dove non esiste la pubblica clientela, il foro vi supplisce spontaneamente, ed assai bene vi supplisce.

Quindi io dico che evidentemente inutile risulta siffatta istituzione. Nelle provincie napoletane, in quel foro dove io fui educato unitamente a molti miei colleghi e all'onorevole guardasigilli che ne è uno dei più belli ornamenti, in quel foro, o signori, la difesa dei poveri era unicamente affidata agli avvocati, e non era alcuno per quanta fama egli avesse che non si arrecasse ad onore di esercitare il nobile ufficio. E sovente, signori, si ricusava a lucrose cause per difendere un infelice. È questa la più bella parte della professione; esercitandola, l'avvocato diviene qualche cosa al di sopra dell'uomo; egli va e stende la mano a colui che senza il suo carattere sacro esso dovrebbe con l'intera società respingere. Egli lo riabilita, lo soccorre, diviene per lo sventurato come l'angelo di Dio che mai non l'abbandona. Perché torre adunque sì nobile privilegio al foro?

Rispettandolo non solo se ne avrebbe economia, ma un altro grandissimo vantaggio ne verrebbe nella pratica.

I giovani che si producono, come noi un tempo ci producemmo, per arrivare a difendere una causa, hanno bisogno di fare grandissimi sforzi; conviene che diventino prima avvocati, ed acquistino una certa rinomanza, per essere poi chiamati nelle difese. E ciò è lungo, poichè essi hanno la concorrenza dei vecchi, degli uomini dotti ed esperti, ai quali non potranno aggiungere senza un grande esercizio, e l'esercizio gliene mancherebbe. Oggi, quando le cause venissero così ad essere affidate al patrocinio gratuito degli avvocati, i giovani con ansia, con zelo vi si applicherebbero, difenderebbero questi infelici, come noi li abbiamo difesi, ed in tal modo si farebbero strada, diverrebbero ottimi avvocati, eccellenti cittadini, perchè il loro cuore non si inaridirebbe mai, essendo educato alla gratuita difesa del povero.

La Commissione proporrebbe un'altra riforma, quando non fosser tolti gli appelli correzionali. Essa preferirebbe, in materia correzionale, anzichè gli appelli, il giudizio per giurati.

Anch'io sono di quelli che vorrebbero l'intervento dei giurati in tutti i giudizi, pur nei civili.

Anzi andrei fino ai giurati famigliari eletti per due terzi dalle parti, per un terzo da loro stessi. Andrei fino a questo se fosse possibile; ma per ora auguro che l'umanità possa giungervi un giorno.

In quanto alle materie correzionali certo utilissimo sarebbe l'introdurvi il giudizio per giurati, ma gli affari sono talmente numerosi che i tribunali di circondario, i quali permanentemente seggono, appena possono bastarvi. Io non so come si potrebbe con una Corte d'assise disbrigare quell'ingente numero d'affari senza moltiplicarle, e di molto. Ciò che guardato sotto il rapporto dell'economia, io non so quale vantaggio se ne avrebbe aggiungendo i giurati ai magistrati che pur sempre dovrebbero sedere nei tribunali.

Da tutte queste svariate osservazioni, alle quali non oserei altre aggiungerne per non abusare del tempo della Camera, e da quanto venne ampiamente svolto e detto dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto una grande verità risulta, il bisogno di riforme non parziali, o signori, ma di riforme radicali.

L'onorevole Boggio lo diceva, vuolsi una legislazione unica, conforme, la quale compia, traduca in fatto l'unità dell'Italia. Ed invero è strano che ancora dopo tre anni in un regno solo siano tante e diverse legislazioni, sì che i diritti delle donne siano in una guisa regolati in Lombardia e in un'altra a Napoli e che le successioni, i matrimoni, i testamenti abbian diverse norme nelle varie provincie.

Ma nei giudizi penali, o signori, è ancora più grande la disuguaglianza, e, direi, la enormità; i reati che dalle leggi penali napoletane sono puniti coi lavori forzati a tempo, dalle nostre leggi sono puniti coi lavori forzati a vita, colla morte civile, colla perdita dei diritti contemplati dall'articolo 44 del Codice civile. Un reato che in Toscana non potrebbe mandare un individuo all'ultimo supplizio presso di noi gli fa mozzare il capo.

Tale mostruosità, o signori, è necessario che cessi, e nel coordinare queste diverse legislazioni vedrà il Governo, vedrà la Camera se nel futuro bilancio dovrà figurare una partita ove si dica: paghe ed elemosine agli esecutori di giustizia. Ed a mostrare quanto sia facile per noi il provvederci di una buona ed uniforme legislazione ripeterò quello che un mio egregio amico mi diceva: noi abbiamo in Italia i migliori Codici del mondo e con un eclettismo logico illuminato noi avremmo facilmente e brevemente fatto un Codice italiano degno di una nazione che fu alle altre maestra nella civiltà e nel diritto. Ad ogni modo il farlo è, io direi, questione di esistenza per la nostra patria.

Si dirà forse da taluno che l'opera è lunga e difficile e tale da togliere l'animo dal pigliarla, e ben ciò si è detto finora, onde siamo venuti nella presente necessità. Ma a tal proposito io ripeterò le parole del famoso storico della rivoluzione francese. « I popoli, dice egli, quanto più hanno da fare e più fanno; e la sua sen-

tenza confortava mostrando quella nobile nazione che, attaccata dalla coalizione europea, lacerata all'interno dalla Vandea, dai Chouars, dal federalismo, colle finanze esauste, cogli assegnati, pure a tutto con mirabile ordine provvedeva. Essa aveva a rifare il mondo, e lo rifece.

Vorremo noi mostrarci da meno, o signori? No, certamente. Mettiamoci dunque seriamente all'opera, e vedrassi che è assai meno ardua e difficile di quello che si crede, e volendolo noi la compiremo agevolmente quando di accordo e Camera e Governo prestandosi reciprocamente forza verremo in questo concetto comune che ad ogni costo vuolsi far l'Italia una con una sola legislazione. E noi pure allora avendo a fare la patria l'avremo fatta.

Così, come appunto diceva l'onorevole Boggio, noi daremo una solenne smentita a coloro i quali dicono, che ingarbugliati nella libertà noi non sappiamo per la libertà e con la libertà governarci; che chiusi in una cerchia d'errori e pregiudizi accresciuti dallo spirito di parte non sappiamo uscirne per correre verso il nostro destino. Noi vedremo in pari tempo cadere quelli ostacoli non meno formidabili che ingiusti i quali ci contendono di formare la nostra patria quale Dio ce l'ha data e quale noi abbiamo il diritto di volerla.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Camerini.

DE DONNO. Io aveva chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non aveva sentito che l'avesse chiesta per un fatto personale.

Parli per un fatto personale.

DE DONNO. Che il giornalismo abbia voluto, meno la *Perseveranza*, frantendere le mie idee...

BONGHI. Volutò, no.

DE DONNO... che l'onorevole Romano mi abbia dato taccia d'insinuazioni, e mi abbia rivolto consigli, io ringrazio l'onorevole presidente che non avvertì neppure allora la richiesta fatta da me di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Io avverto che ho sentito quando ella ha chiesta la parola mentre parlava il deputato Romano, e in effetto l'ho inscritto; ma non ho sentito che ella l'avesse chiesta per un fatto personale.

DE DONNO. Io lo ringraziai, e colgo quest'occasione per ringraziarlo ancora, avendo così impedito che io abbandonassi il mio prediletto sistema di non rispondere ad accuse che io non ho mai rilevato, avendo ferma coscienza che esse non possano in verun modo giungere sino a me; ma certo la Camera mi concederà che quando mi vengono da un onorevole collega, e quando queste accuse nullameno vorrebbero attribuirmi parole che io non solo non ho mai pronunciate, ma mi lusingo di aver reso tutta la giustizia che per me poteasi maggiore a quella magistratura alla quale mi onoro di far parte, e molto meno ad alcuni rispettabili colleghi, che ricordassi quelle mie parole.

Io prego l'onorevole mio collega a credere che io

TORNATA DEL 21 APRILE

sono assai dolente che non abbia potuto meritare la sua attenzione, perchè avrebbe inteso facilmente che io parlavo di circoscrizione e di eccedente numero di tribunali e Corti, i quali per mancanza di affari eran dannati a far poco o nulla; della qual cosa non potevo certo accagionarne i magistrati. E quando nel pronunciare un tribunale, una Corte, ho emesso tale e tal altro numero di sentenze mi fu richiesto di profferire i luoghi, non mancai di rispondere che non era mio costume di destare gare e spiriti municipali, abbisognando solo alla Camera le cifre per fermare le proprie convinzioni. Non vedo dunque in che cosa io abbia offeso i magistrati destinati in quei collegi che non offrono affari sufficienti all'ingegno ed attività loro. Rispetto troppo me stesso per discendere sì basso, e non istimo necessario venire in altri particolari.

DE FRANCHIS. Domando la parola per ispiegare le mie intenzioni.

DE DONNO. Se fossi stato abbastanza felice di essere stato ascoltato dall'onorevole mio collega, egli avrebbe rilevato che non mancai di aggiungere eziandio che al disopra dello stato finanziario, del difetto di eguaglianza verso le altre contrade italiane, vi era una ragione più elevata ed importante, quella della dignità e del decoro del magistrato, che non può non sentirsi offeso da una destinazione nella quale ed ingegno ed attività tornano quasi inutili a favore delle popolazioni, e specialmente in momenti in cui, in molte contrade della patria, le carceri riboccano di persone che attendono giustizia.

Dopo questa dichiarazione, che io prego il mio onorevole collega di accettare in tutta sincerità, non ho altro a dire.

DE FRANCHIS. Ho domandato la parola per ispiegare le mie intenzioni, perchè anzi tutto assai mi dolse che un mio collega che tanto stimo e rispetto, anche momentaneamente abbia potuto aver l'idea che io di-

cessi cosa che abbia potuto essergli dispiacente, ma dirò solo che mi parve di aver bene inteso le sue parole quali egli medesimo le ha ripetute, cioè che non intendeva la dignità di un magistrato gli comportasse di rimanere in una Corte od in un tribunale nel quale nessuna causa vi fosse.

E qui ripeterò quello che già dissi, che cioè non istà in ciò l'onore del magistrato. Il magistrato è al suo posto perchè la legge ve lo tiene, e se non vi sono cause, è tanto meglio per la pubblica morale. Solamente quando egli è chiamato a decidere, decida bene, e il suo decoro è al coperto.

DE DONNO. Replico che ho combattuto l'organico e non il personale.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno corrente;

Discussione dei progetti di legge:

2° Costruzione di ponti sopra fiumi di Sicilia;

3° Formazione di un porto nella rada di Bosa;

4° Formazione di un porto in Santa Venere;

5° Costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi;

6° Discussione del bilancio del Ministero della marina per l'anno corrente;

7° Discussione del progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale;

8° Discussione del progetto di legge per l'istituzione del credito fondiario.